

**Parte seconda - N. 250**

**Anno 44**

**21 ottobre 2013**

**N. 308**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 124

**Acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di indagini sperimentali in situ su pareti di edifici in muratura nei Comuni dell'Emilia colpiti dal sisma del 2012** 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 125

**Autorizzazione ulteriori spese di natura socio-sanitaria correlate all'assistenza a persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali attuata dal Comune di Cento nel periodo 30 luglio 2012 - 28 febbraio 2013** 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 126

**Autorizzazione di ulteriori spese per acquisizioni di beni e servizi finalizzati all'assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 ex OCDPC n. 1, 22 maggio 2012, n. 3 del 2 giugno 2012 e n. 29 del 7 dicembre 2012** 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 127

**Autorizzazione alla spesa per l'inserimento di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio sanitarie, sostenuta dal Comune di Soliera nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 - Integrazione oneri** 11

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 128

**Modifiche alla Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013: Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all'art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012** 13

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 129

**Approvazione dello schema di convenzione con Nuova Quasco per lo svolgimento di attività tecnico-operative da realizzarsi da parte della struttura commissariale per la risoluzione di problematiche causate dal sisma del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna** 54

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 130

**Oneri per acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione relativi al periodo da luglio a settembre 2013 e ad integrazione del periodo agosto 2012 - giugno 2013 ai sensi delle ordinanze commissariali n. 17/2012, n. 52 /2012, n. 7/2013, n. 46/2013, n.70/2013, n.73/2013** 57

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 18 OTTOBRE 2013 N. 131

**Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013** 61

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 124

**Acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di indagini sperimentali in situ su pareti di edifici in muratura nei Comuni dell'Emilia colpiti dal sisma del 2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

**Visto** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

**Visto** il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012*;

**Visto** il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

**Rilevato che**, il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha chiaramente evidenziato come molti dei danni ad edifici in muratura di laterizio siano ascrivibili alla cattiva qualità spesso riscontrabile delle malte ed alla tessitura delle murature stesse.

**Preso atto che** in una campagna preliminare di indagini, condotte nell'ambito di una collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e la Università di Bologna, Ferrara e Parma, è stata studiata la qualità delle malte in una quindicina di edifici siti nell'area colpita dal terremoto, mediante differenti sistemi di prova, arrivando a definire intervalli di resistenza delle suddette malte e un protocollo di prova per la caratterizzazione in situ delle caratteristiche “locali” di resistenza delle murature.

**Ritenuto che** per un migliore intervento su edifici in muratura è urgente avviare una campagna di prove su elementi di muratura in situ per consentire di correlare i risultati di caratterizzazione meccanica delle murature con i valori di resistenza alle azioni orizzontali delle pareti, da utilizzare nelle verifiche di resistenza degli edifici.

**Considerato che** la campagna di prove si articolerà nel seguente modo:

- si individueranno da 9 a 12 edifici in muratura, oggetto di futura demolizione, e caratteristici delle tipologie di murature riscontrabili nei Comuni colpiti dal sisma;

- saranno scelti da 3 a 4 edifici per le tre macro aree in cui può essere idealmente suddivisa l'area, e cioè ferrarese, provincia est modenese e ovest modenese/reggiano;

- per ogni edificio, sarà individuata una parete caratteristica sulla quale saranno condotte alcune tipologie di prove in situ, ed in particolare:

- prove di compressione diagonale in situ, su elemento di parete di dimensioni pari almeno ad 1 metro per lato, con acquisizione in continuo del carico e della deformazione lungo le diagonali;

- prove di taglio in situ, su elemento di parete di larghezza pari ad 1 metro per lato e degli spostamenti. La parete sarà soggetta naturalmente anche ad un carico verticale, derivante dalla presenza dei carichi sovrastanti, stimati mediante opportuna analisi dei carichi.

**Ritenuto inoltre** di affidare il coordinamento della campagna di prove e la diffusione dei dati al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ed opererà in stretto rapporto con il Comitato tecnico-scientifico della Regione Emilia-Romagna.

**Ritenuto altresì** per tale campagna di prove è necessaria una spesa di € 100.000,00 che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 2012;

**Atteso** che l'acquisizione del servizio in economia effettuata ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e della L.R. 28/2007, sarà esperito dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;

**Visto** l'art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

**DISPONE**

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di acquisire almeno n.18 prove, da effettuare su 9-12 edifici in muratura ricadenti nell'area dei Comuni colpiti dal sisma del 2012, sia di compressione diagonale in situ, su elemento di parete di dimensioni pari almeno ad 1 metro per lato, con acquisizione in continuo del carico e della deformazione lungo le diagonali che di taglio in situ, su elemento di parete di larghezza pari ad 1 metro per lato e degli spostamenti;
2. Che il coordinamento delle attività è affidato al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che opererà in stretto rapporto con il Comitato tecnico-scientifico della Regione Emilia-Romagna;
3. Che i risultati delle prove sulle murature saranno trasmessi alla Regione - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli che provvederà a renderli pubblici ai Comuni, progettisti, impresari edili, etc...;
4. Che per la suddetta indagine sono necessarie risorse pari a € 100.000,00, che trovano copertura finanziaria nell'ambito

dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 2012;

5. Che il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli provvederà ad acquisire in economia i servizi sopra indicati ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e della L.R. 28/2007;
6. Che i relativi contratti verranno perfezionati in forma di scrittura privata;
7. Che il Servizio Geologico, Sismico e dei suoli della Regione provvederà alla liquidazione delle spese a seguito di attestazione di regolare esecuzione della prestazione;
8. Che il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli provvederà a trasmettere la documentazione di cui al comma 7, ai fini dell'emissione degli ordinativi di pagamento, all'Agenzia

regionale di Protezione Civile, quale struttura di supporto al Commissario delegato, preposta alla gestione delle risorse in contabilità speciale, a valere sulla contabilità speciale n.5699 intestata al "Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" ed accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario delegato

Vasco Errani

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 125

**Autorizzazione ulteriori spese di natura socio-sanitaria correlate all'assistenza a persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali attuata dal Comune di Cento nel periodo 30 luglio 2012 - 28 febbraio 2013**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 1

#### VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- visto in particolare il comma 2 dell'articolo 7 della citata ordinanza, nel quale, con lo scopo di garantire la realizzazione delle suddette iniziative d'urgenza, è stata disposta l'istituzione di apposite contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n.1/2012 e all'articolo 1, comma 6 dell'OCDPC n. 3/2012;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisori urgenti,

è stata istituita presso l'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti;

- in particolare l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

**RICHIAMATA** la nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac in merito al rimborso delle spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili;

**RILEVATO** che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

**VISTA** la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell'ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l'Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione-

ne Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “*Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012*” che disciplina il subentro di cui sopra;

#### **RICHIAMATE:**

- la propria ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, nel quale al punto n. 14 figura la voce “*Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria*” per un importo di € 8.500.000,00;

- la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500.000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata al predetto punto n. 14 dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale la predetta spesa programmata per € 8.227.359,00 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46, di cui € 3.035.944,90 quali oneri accertati a carico delle amministrazioni locali ivi specificate per il periodo dal 30 luglio al 30 settembre 2012 ed € 3.671.010,56 quale stima del fabbisogno finanziario delle stesse amministrazioni per il periodo 1 ottobre -31 dicembre 2012;

- la propria ordinanza n. 7 del 08 febbraio 2013 recante “*Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013*” che nel relativo allegato 1, voce 14a indica le “*Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili*” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 pari ad € 3.480.675,94;

- la propria ordinanza n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall’Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a “*Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili*” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da euro 10.187.631,40 in euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da euro 90.005.703,00 in euro 87.231.284,60;

- la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 85.234.886,00;

- la propria ordinanza n. 70 del 12 giugno 2013 modificata dall’ordinanza n. 73 del 1 luglio 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 90.276.886,60;

- la propria ordinanza n. 72 del 24 giugno 2013 ad oggetto: autorizzazione alla spesa per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” attuati dagli enti locali nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013;

- la propria ordinanza n.99 del 2.9.13 ad oggetto“... ulteriori spese di natura sanitaria sostenute dalle aziende USL di Modena e Ferrara nel periodo 30 luglio - 31 dicembre 2012....” con la quale è stata rideterminata la previsione di spesa, relativamente al periodo 30 luglio 2012 - 30 settembre 2013 contenuta nell’ordinanza n. 70/13 parzialmente modificata dall’ordinanza n.73/13, in € 92.903.230,69;

**PRESO ATTO** che, in data 7 ottobre 2013 è pervenuta alla Agenzia Regionale di protezione civile (prot. Prociv 13217/13) una nota da parte Comune di Cento ad oggetto: “*richiesta autorizzazione copertura dei costi aggiuntivi sostenuti in periodi vari per assicurare la sistemazione alloggiativa alternativa nei riguardi della popolazione anziana e disabile colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*” per un importo complessivo di € **7.891,30** articolato per tipologie di costi come da allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

**DATO ATTO** che, tale differenza, rispetto al preventivato ed autorizzato con ordinanze commissariali, si è evidenziata in sede di rendicontazione dei costi sostenuti dall’Ente attuatore conseguenti alle richieste formulate dalle strutture socio-sanitarie residenziali ospitanti anziani e disabili in carico al Comune medesimo;

**ATTESO** che, dalle verifiche di congruità economica e appropriatezza della richiesta e svolte dal “*Servizio per l’integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza*” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute la richiesta formulata dal Comune di Cento è da considerarsi congrua, correlata agli eventi sismici e coerente in termini temporali e con riferimento alle norme vigenti;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare con il presente atto la somma di € **7.891,30** quale ulteriore spesa sostenuta dal Comune di Cento eccedente rispetto alla spesa autorizzata con ordinanze n.87/2012 e 78/2013 relativa all’assistenza presso le strutture di accoglienza di anziani e disabili non autosufficienti o fragili con riferimento al periodo 30 luglio 2012 – 28 febbraio 2013 a valere sulla spesa programmata di € 9.761.933,40, specificata alla voce n. 14a della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 modificata dalla ordinanza n.73/13;

**EVIDENZIATO** che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

#### **VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “*Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile*” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

per le motivazioni citate in premessa

#### DISPONE

1. di autorizzare le ulteriori spese pari ad € **7.891,30** sostenute dal Comune di Cento per l’assistenza ad anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali socio-sanitarie nel periodo 30 luglio 2012 – 28 febbraio 2013 analiticamente descritte all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, a valere sulla spesa complessivamente programmata di € 9.761.933,40 specificata

alla voce 14a dell’allegato 1 alla propria ordinanza n.70/2012 modificata dalla ordinanza n.73/2013;

2. di dare atto che, dalle verifiche effettuate dal “Servizio per l’integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute la richiesta formulata dal Comune di Cento è da ritenersi congrua e correlata agli eventi sismici;
3. di stabilire che, gli oneri di cui ai punti 1 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;
4. di dare atto che, all’attività di liquidazione delle spese di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo, provvede l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012;
5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;
6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

ALLEGATO 1 - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI NEL PERIODO 30 LUGLIO 2012 - 28 FEBBRAIO 2013						
DENOMINAZIONE FORNITORE	PERIODO	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	MAGGIORI ONERI	MOTIVAZIONI		
FASTPOL Firenze	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA S. ANTONIO	€ 77,00	1 gg di assistenza in più		
			€ 7,24	imposta di bollo		
FONDAZIONE PENSIONATO CAVALLIERI CENTO	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA PENSIONATO CAVALLIERI	€ 60,00	1 gg di assistenza in più		
			€ 3,62	imposta di bollo		
CASA DI RIPOSO VILLA MARIA GRAZIA BARCELLA	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA - PASSO SEGNI	€ 2.158,00	26 gg in più di accoglienza Malaguti Floriano		
FONDAZIONE CASA PROTETTA PLATTIS CENTO	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA G.B. PLATTIS	€ 2.984,04	Fattura cumulativa sui costi infermieristici giornalieri		
ANFEAS ONLUS DI CENTO	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA CSRR LA COCCINELLA GIALLA	€ 179,98	aumento delle tariffe applicate per costo infermieristico (€2) + imposta di bollo €1,81		
			€ 93,00	aumento costo retta di 1,50 €		
CORTE LOREDANA CANARO ROVIGO	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA CORTE LOREDANA	€ 61,50	1 gg di assistenza in più		
			€ 11,00	costo aggiunto di medicinali		
AS.P. "LUIGI GALUPPI - FRANCESCA RAMPONI" PIEVE DI CENTO	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA A.S.P. "LUIGI GALUPPI - FRANCESCA RAMPONI"	€ 11,00	costo aggiunto di medicinali		
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA COPPARO FE	31 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA MANTOVANI	€ 3,62	imposta di bollo		
ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Bologna	30 LUGLIO 12 - 30 SETTEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA FRIGGERI BUDRI	€ 199,18	2 gg di assistenza in più		
FONDAZIONE PENSIONATO CAVALLIERI CENTO	1 OTTOBRE 12 - 30 NOVEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA PENSIONATO CAVALLIERI	€ 3,62	imposta di bollo		
			€ 61,50	1 gg di assistenza in più		
CORTE LOREDANA CANARO ROVIGO	1 OTTOBRE 12 - 30 NOVEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA CORTE LOREDANA	€ 45,00	Costo retta di € 61,50 anziché 60 €		
			€ 67,00	1 gg di assistenza in più		
MONS. A. UNGARELLI MARRARA FERRARA	1 OTTOBRE 12 - 30 NOVEMBRE 12	RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA MONS. A. UNGARELLI	€ 1.876,00	Nuovo ingresso non preventivato pro sisma di anziana in struttura ( sig.ra Carassiti Cecilia)		
			€ 7.891,30			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 7.891,30</b>			

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 126

**Autorizzazione di ulteriori spese per acquisizioni di beni e servizi finalizzati all'assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio – 29 luglio 2012 ex OCDPC n. 1, 22 maggio 2012, n. 3 del 2 giugno 2012 e n. 29 del 7 dicembre 2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

**VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- visto in particolare il comma 2 dell'articolo 7 della citata ordinanza, nel quale, con lo scopo di garantire la realizzazione delle suddette iniziative d'urgenza, è stata disposta l'istituzione di apposite contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n.1/2012 e all'articolo 1, comma 6 dell'OCDPC n. 3/2012;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisori urgenti, è stata istituita presso l'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati

per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti;

- in particolare l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*, con il quale tra l'altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012) al 31 dicembre 2014;

**EVIDENZIATO** che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell'OCDPC n. 1/2012 e dell'OCDPC n. 3/2012 in materia di procedure di spesa, sia raggruppando le spese in oggetto per tipologie, sia operando una classificazione tra spese sostenute entro la prima fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita rendicontazione, e spese che si prevede di sostenere entro la seconda fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita autorizzazione della DI.COMA.C. per la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell'OCDPC n. 3/2012;

**RILEVATO** che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

**VISTA** la notaprot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell'ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l'Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012"*, con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

- alla data del 2 agosto cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C. e dei tre Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, quali soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1 e dell'OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;

- il Coordinatore della DI.COMA.C. trasmette, entro il

2 agosto 2012, ai Commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l'iter autorizzativo;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della sopracitata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15, in cui viene stabilito che le contabilità speciali di cui all'art.7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1/2012 e di cui all'art.7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo ed i titolari delle medesime contabilità speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto all'art.5, comma 5 bis, della L. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che a seguito della conclusione delle attività della Direzione di comando e controllo, il Dipartimento della Protezione Civile ha trasferito al Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario Delegato, le richieste di autorizzazione provenienti dall'amministrazione regionale e dagli Enti Locali dell'Emilia-Romagna per attività connesse con l'assistenza alla popolazione e con opere provvisoriale urgenti, per le quali non è stato possibile completare l'iter istruttorio;

**VISTA** la nota prot. DPC/CD/0000212 del 10 agosto 2012, con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il quadro riepilogativo degli oneri finanziari necessari per la gestione dell'emergenza conseguente agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 quantificati per un importo pari a 111,9 milioni di euro, stimando in ulteriori 31,9 milioni di euro gli oneri necessari per spese relative ad attività emergenziali ed opere provvisoriale, richieste dalla DI.COMA.C., per le quali non è stato possibile completare l'iter istruttorio;

**VISTA** la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG.2012.0203698 del 28/08/2012, con cui viene richiesto al Capo Dipartimento della Protezione Civile, di rappresentare al Governo la necessità di assicurare la totale copertura degli oneri relativi all'assistenza alla popolazione per il periodo dal 20 maggio fino al 29 luglio 2012 a totale carico dello Stato, con stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati alla gestione commissariale con D.L. 74/2012;

**VISTA** la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG.2012.0282828 del 30/11/2012 indirizzata al Capo Dipartimento della Protezione Civile, con la quale veniva proposto un percorso di unificazione delle gestioni in contabilità speciale delle attività connesse all'emergenza sismica 2012, con l'obiettivo di semplificare le procedure in atto e di rendere più tempestiva l'azione amministrativa connessa con l'attuazione dei sopraccitati provvedimenti;

**VISTA** la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile

prot. n. ABI0084831 del 19/12/2012, con la quale, riscontrando positivamente la richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna di cui alla nota prot. n. PG.2012.0282828 del 30/11/2012, viene precisato che il reintegro delle risorse anticipate dalla contabilità speciale 5699, intestata allo stesso Presidente - Commissario Delegato, avverrà mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal fondo di solidarietà dell'Unione Europea;

**ATTESO** che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 29 del 7 dicembre 2012, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012*", si dispone all'art.2, acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n.1, del 2 giugno 2012 n.2 e n. 3, del 6 giugno 2012, n. 4 e del 15 giugno 2012, n. 9, si provvede integrando le risorse finanziarie già individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, con le risorse di cui all'art. 16, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, assegnate in favore della Regione Emilia-Romagna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, in via di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, nel limite di euro 40.000.000,00;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 42 del 24 gennaio 2013, con la quale si dispone di prorogare il termine di apertura delle contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n.1/2012 e all'articolo1, comma 6 dell'OCDPC n. 3/2012, disponendone la scadenza in concomitanza con il termine dello stato di emergenza fissato al 31 maggio 2013;

**RICHIAMATO** il punto 2 del dispositivo della propria ordinanza n. 19 del 19 febbraio 2013 di autorizzazione alla spesa per l'acquisizione di beni e servizi per interventi di assistenza alla popolazione, riferite al periodo dal 20 maggio al 29 luglio 2012, in cui si prevedeva che ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dagli Enti Locali, riferibili al periodo 20 maggio-29 luglio 2012, non ricomprese tra quelle oggetto di ricognizione del proprio decreto n. 129/2012, sarebbero state oggetto di successivi provvedimenti di autorizzazione;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 69 del 7 giugno avente ad oggetto "Autorizzazione di ulteriori spese per acquisizioni di beni e servizi finalizzati all'assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio-29 luglio 2012, EX OCDPC n.1, 22 maggio 2012, n.3 del 2 giugno 2012 e n.29 del 7 dicembre 2012";

**PRESO ATTO** delle richieste di autorizzazione degli oneri di spesa per acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione relative al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 e trasmesse, ad integrazione, dalle Province di Modena e Ferrara;

**DATO ATTO** che, a conclusione dell'istruttoria espletata dalle strutture di coordinamento delle Province sopra indicate, dall'Agenzia regionale di protezione civile risulta autorizzabile per le suddette finalità una somma complessiva di euro 91.131,34 indicata e dettagliata nella tabella Allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** della apertura, ai sensi dell'articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a "Commissario Presidente

Regione Emilia-Romagna-D.L.74/12”;

**DATO ATTO** che in data 28 dicembre 2012, è stata versata sulla contabilità speciale di cui sopra la somma di 549.560.750,63 euro, in favore della Regione Emilia-Romagna, proveniente dal contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;

**ATTESO** che, sulla base delle sopraccitate intese intervenute fra Dipartimento della Protezione Civile e Commissario Delegato, agli oneri finanziari correlati al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 si dovrà fare fronte mediante l’utilizzo delle risorse rese disponibili dal fondo di solidarietà dell’Unione Europea;

**RITENUTO**, pertanto, con il presente atto:

- di autorizzare la somma di euro 91.131,34, quale spesa risultante dalle pratiche pervenute al Commissario Delegato (riferibili al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012) ad integrazione delle proprie ordinanze di autorizzazione nn. 19/2013 e 69/2013, dettagliata nella tabella, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto a valere sulle risorse rivenienti nella contabilità speciale n. 5699, aperta, come previsto dall’art.2, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**EVIDENZIATO** che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

**VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

**DISPONE**

1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 91.131,34 delle amministrazioni specificate nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’acquisizione di beni e servizi per interventi di assistenza alla popolazione riferiti al periodo 20 maggio - 29 luglio 2012, ad integrazione della spesa riferita al medesimo periodo autorizzata con proprie ordinanze di autorizzazione nn.19/2013 e 69/2013;
2. di dare atto che gli oneri complessivi pari ad euro di cui al punto 1 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122) che, risulta sufficientemente capiente;
3. di dare atto che la disciplina della rendicontazione delle spese è dettata nella nota prot. n. PC.2012.001391 del 3 agosto 2012 in analogia con quanto disposto per le medesime tipologie di spese di acquisizione di beni e servizi riferite al periodo 20 maggio-29 luglio autorizzate dalla DI.COMA.C;
4. di dare atto che all’attività di liquidazione delle spese di cui al punto 1 del dispositivo, provvede l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012, per le tipologie di spese e nei limiti delle somme indicate al citato allegato 1 al presente provvedimento;
5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;
6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

Allegato 1  
 Elenco spese relative al periodo 20 maggio 2012 - 29 luglio 2012  
 Integrazione alle ordinanze 19/2013 e 69/2013

Ente	Comune	Totale
Provincia di Ferrara	CENTO	€ 5.985,27
	FERRARA	€ 1.978,96
	MIRABELLO	€ 261,80
	SANT'AGOSTINO	€ 15.074,18
<b>Provincia di Ferrara - Totale</b>		<b>€ 23.300,21</b>
Provincia di Modena -	CAMPOSANTO	€ 3.000,00
	CONCORDIA SULLA SECCHIA	€ 25.000,00
	SAN FELICE SUL PANARO	€ 39.831,13
<b>Provincia di Modena - Totale</b>		<b>€ 67.831,13</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 91.131,34</b>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 127

**Autorizzazione alla spesa per l'inserimento di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio sanitarie, sostenuta dal Comune di Soliera nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 - Integrazione oneri**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

**VISTI:**

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di. Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", con il quale tra

l'altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

- in particolare l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

**RILEVATO** che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

**RICHIAMATA** la nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac in merito al rimborso delle spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili;

**RICHIAMATE:**

- la propria ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, nel quale al punto n. 14 figura la voce "*Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria*" per un importo di € 8.500.000,00;

- la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500.000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata al predetto punto n. 14 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale la predetta spesa programmata per € 8.227.359,00 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46, di cui € 3.035.944,90 quali oneri accertati a carico delle amministrazioni locali ivi specificate per il periodo dal 30 luglio al 30 settembre 2012 ed € 3.671.010,56 quale stima del fabbisogno finanziario delle stesse amministrazioni per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2012;

- la propria ordinanza n. 7 del 8 febbraio 2013 recante "*Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013*" che nel relativo allegato 1, distingue la voce di spesa di cui al predetto punto 14 in due sottovoci: voce 14a "*Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili*" per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 3.480.675,94 e voce 14b "*Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria*" per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria

dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 163.584,60;

- la propria ordinanza n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall'Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da euro 10.187.631,40 in euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da euro 90.005.703,00 in euro 87.231.284,60;

- la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 85.234.886,00;

- la propria ordinanza n. 70 del 12 giugno 2013 modificata dall'ordinanza n. 73 del 1 luglio 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 90.276.886,60;

- la propria ordinanza n.99 del 2.9.13 ad oggetto "... ulteriori spese di natura sanitaria sostenute dalle aziende USL di Modena e Ferrara nel periodo 30 luglio - 31 dicembre 2012. ...." con la quale è stata rideterminata la previsione di spesa, relativamente al periodo 30 luglio 2012 - 30 settembre 2013 contenuta nell'ordinanza n. 70/13 parzialmente modificata dall'ordinanza n.73/13, in € 92.903.230,69;

- la propria ordinanza n. 72 del 24 giugno 2013 ad oggetto: autorizzazione alla spesa per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" attuati dagli enti locali nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2012, la quale, come indicato all'allegato 1, parte integrante e sostanziale dell'ordinanza medesima, una spesa per il Comune di Soliera pari ad € 10.170,48;

**ATTESO** che, in sede di rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti attuatori, è emerso che, l'allegato B di cui alla nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac, relativo al periodo febbraio - marzo 2013 prodotto dal Comune di Soliera riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti indica una spesa complessiva pari ad € 13.015,99 anziché l'importo indicato nella predetta ordinanza di € 10.170,48;

**RITENUTO** quindi di correggere l'importo di € 10.170,48 autorizzato con la sopraccitata ordinanza n.72/2013, incrementandolo di un importo pari ad € 2.845,53 dando atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Soliera per il periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 è pari ad € € 13.015,99;

**CONSIDERATO** che, gli interventi socio-sanitari operati dal Comune di Soliera a seguito del sisma del 20-29 maggio nei confronti della popolazione anziana e disabile sono proseguiti a far tempo dal 20 maggio 2012 a tutt'oggi senza soluzione di continuità ivi compreso i mesi di febbraio - marzo 2013;

**RITENUTO**, pertanto che, a causa di mero errore materiale di trascrizione si rende necessario provvedere ad autorizzare con il presente atto a parziale modifica della ordinanza n. 72/2013 per il periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013, la somma di € 2.845,53

a favore del Comune di Soliera a valere sulla spesa programmata di € 9.761.933,40, specificata alla voce n. 14a della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 modificata dalla ordinanza n.73/13;

**EVIDENZIATO** che il presente atto viene trasmesso alla Corte dei Conti-sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 3, comma 1, lett.c-bis, della L. n. 20/1994;

**VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

**TUTTO** quanto sopra premesso

**DISPONE**

1. di autorizzare il Comune di Soliera alla spesa di € 2.845,53 per l'attività di accoglienza di anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie nel periodo 1 febbraio - 31 marzo 2013 ad integrazione degli oneri autorizzati con ordinanza 72/2013 a valere sulla spesa complessivamente programmata di € 9.761.933,40, specificata alla voce n. 14a dell'Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 modificata dall'ordinanza n.73/2013;
2. di dare atto che la suindicata integrazione di spesa è dovuta alla errata trascrizione, nella fase istruttoria del provvedimento di autorizzazione, dell'importo di cui alla ordinanza n.72/2013;
3. di stabilire che, gli oneri di cui ai punti 1 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;
4. di dare atto che, all'attività di liquidazione delle spese di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo, provvede l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012;
5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.n.20/1994;
6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 128

**Modifiche alla Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013: Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all'art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

**Visto** l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

**Visto** il comma 4 dell'art. 1 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia del 1/6/2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

**Visto** l'art. 12 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, il quale prevede *Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012;*

**Visto** il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012" (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio

2012". Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa;

**Visto** il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" ed in particolare l'art.6, che proroga lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma fino al 31 dicembre 2014;

**Considerato** che, il comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 74/2012 prevede un'assegnazione di risorse pari a 50 milioni di euro da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile *per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici;*

**Considerato** inoltre che, il comma 2 del sopra citato art. 12 prevede che all'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, per le modalità di controllo e rendicontazione provvede la Regione Emilia-Romagna con propri atti.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1736/2012 "Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 art. 12 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012";

- n. 712/2013 "Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012": Modifiche alla DGR 1736/2012;

- n. 1054/2013 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 712/2013";

- n. 1420/2013 "Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 712/2013"

**Considerato** che con la citata DGR n. 712/2013 la Giunta regionale:

- ha individuato le seguenti tre tipologie di intervento in attuazione di quanto previsto dal citato art. 12:

- 1) Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI;
- 2) Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale;
- 3) Acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione.

- ha approvato la Disciplina dei criteri delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni per ciascuna delle tre tipologie di interventi sopra individuate così come modificate dalla successiva DGR n. 1054/2013;

**Considerato** che con l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 25 settembre 2013 si è provveduto ad approvare gli specifici bandi per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 12 del DL n. 74/2012, in coerenza con i criteri, condizioni e modalità di concessione delle agevolazioni approvati con la citata DGR n. 712/2013 così come modificate dalla successiva DGR n. 1054/2013;

**Considerato** che con la citata DGR n. 1420/2013 la Giunta Regionale ha successivamente stabilito di modificare alcuni dei criteri di concessione approvati con la DGR 712/2013, e precisamente:

- di rettificare il paragrafo 1 di ciascuno degli allegati 1, 2 e 3 della citata DGR 712/2013, inserendo al termine del paragrafo la

seguinte frase: “6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l’arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati”;

- di rettificare quanto previsto nei paragrafi denominati “Spese ammissibili” degli allegati 1, 2 e 3 della citata DGR 712/2013, inserendo dopo la frase “fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza”, la seguente frase: “fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento”;

**Considerato** che negli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 109 del 25 settembre 2013, per mero errore materiale, sono presenti alcuni refusi e precisamente:

- nell’Allegato 1, par. 10, dove è scritto “... cioè il 12 marzo 2014 ...” deve intendersi “... cioè il 19 marzo 2014 ...”;

- nell’Allegato 2, par. 8, dove è scritto:

“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del servizio che si intende acquisire, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati”

deve intendersi

“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;

- il bilancio dell’esercizio 2012;”

- nell’Allegato 2, par. 10, dove è scritto “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande e la data di accettazione del contributo” deve intendersi “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande, cioè il 7 maggio 2014, e la data di accettazione del contributo.”

**Ritenuto** quindi necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n.109 del 25 settembre 2013, al fine di includere le modifiche ai criteri per la concessione dei contributi stabiliti con la citata DGR 1420/2013 e di correggere i refusi presenti negli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza stessa;

**Visto** l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DISPONE**

1. di procedere alla modifica della Ordinanza Commissariale n. 109 del 25 settembre 2013 così come segue:

- al termine del paragrafo 1 di ciascuno degli allegati 1, 2 e 3 è inserita la seguente frase: “6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l’arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati”;

- nel paragrafo 5 degli allegati 1 e 2, e nel paragrafo 4 dell’allegato 3, denominati “Spese ammissibili”, dopo la frase “fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza”, è inserita la seguente frase: “fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento”;

- nell’Allegato 1, par. 10, la frase “... cioè il 12 marzo 2014 ...” è sostituita dalla seguente “... cioè il 19 marzo 2014 ...”;

- nell’Allegato 2, par. 8, la frase:

“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del servizio che si intende acquisire, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati”

è sostituita dalla seguente:

“Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;

- il bilancio dell’esercizio 2012;”

- nell’Allegato 2, par. 10, la frase “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande e la data di accettazione del contributo” è sostituita dalla seguente “specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande, cioè il 7 maggio 2014, e la data di accettazione del contributo.”

2. di mantenere inalterati per tutti gli altri aspetti, quanto già stabilito negli Allegati 1, 2 e 3 dell’Ordinanza n.109 del 25 settembre 2013;

3. di approvare il nuovo testo dei bandi, coordinato con le modifiche sopra elencate, contenuti negli allegati 1, 2 e 3 parti integranti della presente Ordinanza;

4. di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche;

5. di pubblicare per estratto la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

## ALLEGATO 1



### **Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012**

(art.12 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito dalla legge 122 del 1 agosto 2012)

### Tipologia 1 – Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

#### **1. Finalità**

Con delibera n. 712 del 3 giugno 2013, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 12 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012.

Il presente bando riguarda progetti di ricerca sperimentale di cui alla Tipologia 1 della delibera sopra citata, presentati da piccole e medie imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Attraverso questo intervento la Regione intende sostenere l'attività di ricerca industriale delle imprese delle principali filiere produttive dei territori colpiti dal sisma al fine di favorirne il rilancio competitivo attraverso:

- l'avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione, dei sistemi organizzativi delle imprese;
- la diversificazione produttiva, anche verso l'ampliamento dei confini delle filiere stesse e la contaminazione delle tecnologie e delle loro applicazioni;
- la riqualificazione sostenibile delle imprese in termini di sfruttamento efficiente, razionale e pulito delle risorse energetiche e dei materiali, di sicurezza degli ambienti di lavoro, rispetto del territorio e salute dei consumatori.

Le principali filiere produttive del territorio colpito sono le seguenti.

1. Biomedicale e altre industrie legate alla salute. Si considerano in questo ambito prioritariamente la produzione di strumentazioni per i processi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, prodotti medicali, sanitari e per le disabilità, prodotti farmaceutici, cosmaceutici e nutraceutici, nonché applicazioni informatiche dedicate alla cura e all'assistenza sanitaria, servizi sanitari, assistenziali e wellness.
2. Meccatronica e motoristica. Rientrano in questa filiera la meccanica agricola e industriale in senso ampio, l'elettronica e la meccanica di precisione, la motoristica e l'oleodinamica. Sono incluse le industrie che producono componentistica di tutti i materiali, informatica ed elettronica applicate.
3. Agroalimentare. La zona colpita vede la presenza di industrie alimentari importanti, in parte legate a specializzazioni più ampie della regione. In particolare va ricordato il lattiero

caseario, la lavorazione delle carni, l'industria conserviera, altre industrie collegate a questi cicli produttivi, come prodotti chimici e per il packaging. Vanno incluse in questa filiera anche le nuove industrie basate sul riutilizzo di scarti a fini anche diversi da quello strettamente alimentare (energia da biomasse, chimica verde, farmaceutica, ecc...).

4. Ceramica e costruzioni. Una parte del distretto ceramico è da tempo localizzato in quest'area, che tuttavia presenta altre industrie rivolte a fornire al mercato dell'edilizia, delle costruzioni e dell'arredamento, prodotti e componenti per l'edilizia, tecnologie produttive, applicazioni informatiche ed energetiche.
5. ICT e produzioni multimediali. Filiera emergente che include produzione di sistemi a servizio delle altre industrie - anche tradizionali come la moda - dei servizi e della pubblica amministrazione per i processi di gestione e la comunicazione, e la produzione di beni e servizi più strettamente creativi e culturali attraverso tecnologie avanzate.
6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l'arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati.

## 2. Caratteristiche dei progetti

Sono finanziabili, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, le seguenti attività:

- Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
- Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al successivo par. 5 non inferiore a 150.000,00 Euro.

I progetti di ricerca dovranno risultare non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

I progetti, pena la non ammissibilità, dovranno ricomprendere sia attività di ricerca industriale che di sviluppo sperimentale. Non saranno quindi considerati ammissibili progetti che prevedano solo attività di ricerca industriale o solo attività di sviluppo sperimentale.

### 3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda esclusivamente piccole e medie imprese ai sensi della vigente normativa, che dimostrano di operare per le filiere sopra indicate, e con l'unità locale che realizza il progetto localizzata in uno dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma così come individuati dall'art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012, e successive modifiche ed integrazioni. L'elenco dei comuni è riportato nell'appendice 1 al presente bando.

Per unità locale produttiva, che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. In caso di unità locali che al momento dell'avvio del progetto siano ancora inagibili a causa dei danni subiti in occasione del sisma, è consentito che le attività del progetto siano temporaneamente realizzate in sedi provvisorie, anche al di fuori dei comuni colpiti dal sisma così come sopra individuati, se necessario anche al di fuori del territorio regionale. L'impresa dovrà presentare documentazione attestante l'inagibilità dell'unità locale ed impegnarsi comunque a trasferire tutte le attività del progetto, con il relativo personale ed attrezzature, in una unità locale nell'area del sisma entro 12 mesi dall'avvio del progetto.

Le imprese che intendono presentare domanda devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
2. essere costituite esclusivamente nella forma di società di capitale, società cooperative e società consortili di capitale;
3. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi;
4. essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
5. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
6. possedere una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
7. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
8. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Una stessa impresa può presentare una sola domanda per questa tipologia di progetti.

Imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica vigente, possono presentare domanda per questa tipologia di progetti entro i limiti previsti al successivo par. 6

In ogni caso le imprese che presentano domanda per questa tipologia di progetti non possono presentare domanda sull'analogo bando relativo a progetti di Tipologia 2 – "Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale".

#### 4. Parametri di affidabilità delle imprese sotto il profilo economico finanziario

Per essere ammesse al finanziamento regionale, le imprese devono soddisfare simultaneamente i seguenti parametri economico finanziari, basati sull'ultimo bilancio approvato:

- congruenza fra capitale netto e costo del progetto:  $CN > (CP - I) / 2$

dove:

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all'art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto indicato in domanda;

I = contributo regionale richiesto.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, pena la revoca del contributo.

- parametro di onerosità della posizione finanziaria:  $OF/F = < 10\%$

dove:

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra, l'impresa dovrà allegare alla domanda l'ultimo bilancio approvato.

Qualora il parametro di onerosità della posizione finanziaria dovesse risultare superiore al valore sopra indicato del 10% per ragioni riconducibili a problematiche legate agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 i proponenti potranno chiedere una deroga inviando, in aggiunta a quanto sopra indicato:

- Dichiarazione di inagibilità del capannone industriale e perizia giurata o eventuale perizia dell'assicurazione relativa ai danni subiti;
- Dichiarazione dalla quale risulti un parametro di onerosità della posizione finanziaria, calcolato in base al bilancio 2011, inferiore al 5%, allegando copia del bilancio 2011.

Il requisito di onerosità finanziaria non è richiesto per imprese costituite nel 2013.

#### 5. Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e strettamente legati alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Tali costi devono riferirsi ad acquisti effettuati o ad attività avviate dopo la data di inizio del progetto, data individuata secondo le modalità definite nel successivo par. 10.

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato), ed il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento.
2. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% delle spese di cui al punto 1. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato), ed il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento.
3. Spese per l'acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione, e per la durata del progetto, in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 €.
4. Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione. Le spese per servizi di consulenza dovranno rispettare le regole definite dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento.
5. Spese per materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione fisica dei prototipi e/o impianti pilota, nella misura massima del 20% del costo totale del progetto. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni, nonché costi per materie prime solo se necessarie per l'attività di sperimentazione. Tali spese sono ammissibili solo se riferite ad attività di sviluppo sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque materiali il cui costo unitario sia inferiore a 200,00 €.
6. Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 5% del totale delle spese da 1 a 5.

Sono escluse le spese:

- riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento.

Non sono ammissibili gli acquisti di beni usati ed i lavori in economia.

I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario singolo. Per un corretto tracciamento della spesa non si accettano bonifici cumulativi tranne che per il pagamento del personale interno.

La quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso fattura in originale accompagnata da estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dalla Banca.

I beneficiari devono mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

## **6. Contributo regionale**

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, secondo le seguenti intensità massime:

- 50% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale;
- 25% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale.

Tali intensità massime potranno essere elevate al 60% per le attività di ricerca industriale e al 35% per le attività di sviluppo sperimentale nel caso in cui il beneficiario assuma a tempo indeterminato, nell'unità locale dove si svolge il progetto, almeno:

- 1 ricercatore, nel caso di micro o piccola impresa,
- 2 ricercatori, nel caso di media impresa.

Per ricercatore si intende un addetto in possesso di laurea tecnico scientifica ed adibito stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo. In caso di stabilizzazione di ricercatori già presenti in azienda, l'assunzione a tempo indeterminato deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 3 mesi dalla data di avvio del progetto. In caso di nuove assunzioni esse dovranno avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 12 mesi dalla data di avvio del progetto. I ricercatori assunti dovranno permanere in azienda per il periodo previsto per i controlli di cui al par. 12. In caso di dimissioni il personale dovrà essere sostituito nella medesima posizione entro 6 mesi dalle dimissioni.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, la Giunta Regionale si riserva la facoltà di ridurre le suddette percentuali di contribuzione.

I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al precedente par. 5 non inferiore a 150.000,00 Euro. Qualora, sulla base delle verifiche effettuate dai competenti uffici regionali il costo risultasse inferiore a tale limite, la domanda si considererà respinta. Il contributo regionale per ogni singolo progetto non potrà in ogni caso superare i 500.000,00 Euro.

Imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica vigente, possono presentare domanda per questa tipologia di progetti purché la somma dei contributi regionali richiesti non sia superiore a 750.000,00 euro.

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e agevolazioni concesse a titolo de minimis.

## **7. Regime di aiuto**

Il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dal Regolamento(CE) n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, pubblicato sulla GUCE L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria). In particolare il presente regime di aiuto rispetta le disposizioni di cui all' art.31 del suddetto regolamento.

## 8. Presentazione delle proposte

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti internet regionali: "http://imprese.regione.emilia-romagna.it" e "http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto".

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno disponibili sui medesimi siti internet regionali sopra citati.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;
- il bilancio dell'esercizio 2012;
- ulteriore documentazione richiesta nei casi particolari di cui ai par. 3 (caso di unità locale ancora inagibile) e par. 4 (parametro di onerosità finanziaria superiore al 10%).

La presentazione della domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - avverrà tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto **dalle ore 10.00 del 03 dicembre 2013 alle ore 17.00 del 19 dicembre 2013**. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

## 9. Modalità di selezione dei progetti

La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali; essa sarà finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, ed alla verifica della regolare presentazione on-line della domanda e della relativa documentazione allegata, secondo quanto previsto dall'apposito manuale per l'utilizzo dell'applicativo on-line.

La valutazione sarà realizzata da un apposito nucleo di valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. Il nucleo di valutazione potrà avvalersi del supporto di esperti esterni di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. Il nucleo di valutazione provvederà alla determinazione sia del punteggio sia delle spese da ammettere a contributo, e potrà anche prescrivere modifiche al piano delle attività presentato e alle risorse previste.

Il nucleo effettuerà preliminarmente una valutazione finalizzata a verificare l'appartenenza dell'impresa ad una delle filiere indicate nel par. 1 A tal fine le imprese dovranno fornire dati ed informazioni volte a dimostrare rapporti industriali e commerciali tali da giustificare l'appartenenza alla filiera indicata in domanda. Tale valutazione verrà effettuata anche sulla base del tema di ricerca industriale proposto. L'esito positivo di questa verifica preliminare determinerà l'ammissibilità della domanda alla successiva fase di valutazione, che avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità e completezza del progetto di ricerca e sviluppo, con riferimento al grado di definizione e di chiarezza dello stesso, agli obiettivi generali e specifici (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18);
- b. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, contributo rispetto all'avanzamento tecnologico, organizzativo e strategico del proponente (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18);
- c. potenziali ricadute industriali dei risultati per il proponente (punteggio da 1 a 20, soglia minima 12);
- d. capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste (punteggio da 1 a 10, soglia minima 6);
- e. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto (punteggio da 1 a 10, soglia minima 6);

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno almeno il punteggio minimo in ciascuno dei criteri sopra indicati.

#### **10. Modalità di ammissione a finanziamento**

Il Commissario Delegato provvede all'approvazione degli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse.

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per il finanziamento di tutti i progetti ammessi, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine di merito, basato sul punteggio complessivo ottenuto. In caso di parità di punteggio si provvederà al riparto delle risorse tra i beneficiari a parità di punteggio.

Successivamente al provvedimento di concessione, la Regione invierà ai soggetti beneficiari una comunicazione con l'esito della valutazione, incluse eventuali prescrizioni formulate dal Nucleo di valutazione, e il piano finanziario approvato. I soggetti beneficiari, entro 30 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, dovranno confermare l'intenzione di realizzare il progetto con le eventuali modifiche apportate dal Nucleo di valutazione, specificando la data di inizio del progetto, che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande, cioè il 19 marzo 2014, e la data di accettazione del contributo.

#### **11. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo**

La rendicontazione dei progetti è regolamentata da un apposito "manuale di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento sulla base dei principi qui indicati.

Il contributo regionale sarà erogato in due tranches secondo il seguente schema:

1. entro 12 mesi dall'avvio del progetto dovrà essere effettuata una prima rendicontazione per un importo complessivo ammissibile pari ad almeno il 30% dell'investimento approvato. Essa determinerà l'erogazione di un primo acconto, il cui importo sarà una percentuale del contributo concesso pari alla percentuale di costo complessivamente ammesso per questa rendicontazione rispetto al costo totale approvato. Il mancato rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del 30% dell'investimento approvato determinerà la revoca del contributo.
2. entro 24 mesi dall'avvio il progetto dovrà essere completato e presentata la rendicontazione finale per l'erogazione del saldo. L'importo complessivo rendicontato ed ammesso dovrà essere pari ad almeno il 70% dell'investimento approvato. La mancata presentazione della rendicontazione o il mancato raggiungimento del 70% dell'investimento approvato comporterà la revoca totale del contributo e la contestuale richiesta di restituzione dell'acconto già erogato, con le modalità indicate al successivo par. 13. In caso di un costo totale definitivamente ammesso inferiore al costo totale

approvato si provvederà a ridurre il contributo in misura percentuale pari alla riduzione del costo totale ammesso. Per questa scadenza può essere richiesta una proroga fino ad un massimo di 90 giorni. Tale richiesta dovrà essere motivata e inviata ai competenti uffici regionali almeno 60 giorni prima della scadenza dei 24 mesi. Se la Regione non invierà comunicazioni entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta questa si intenderà approvata.

Per la determinazione del contributo da erogare in occasione di ogni rendicontazione, si provvederà a ricondurre il totale delle spese ammesse alle percentuali massime previste al par. 5 per le voci di spesa 3 e 5. In sede di prima rendicontazione per il calcolo dell'acconto tali limiti si intendono rispettivamente elevati al 40% e 30%. Le eventuali eccedenze saranno riconosciute in fase di saldo.

Le rendicontazioni dovranno essere inviate, pena la revoca totale del contributo, entro 30 giorni dai termini sopra indicati, mediante raccomandata A/R o via PEC.

Una spesa effettiva ammissibile superiore all'importo dell'investimento approvato non comporterà nessun aumento del contributo concesso.

Eventuali richieste di modifica al progetto di ricerca o al piano finanziario approvati, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna che le valuterà entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento; qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intenderanno approvate.

Si precisa inoltre che eventuali modifiche potranno essere presentate non oltre 60 (sessanta) giorni prima della conclusione del progetto.

Non sono ammesse modifiche al progetto ed al piano dei costi approvati al momento della concessione che comportino una sostanziale variazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in fase di valutazione. Nel caso in cui la effettiva realizzazione del progetto determini il venir meno di tali condizioni, la Regione provvederà alla revoca del contributo concesso e saranno recuperate le somme eventualmente già erogate.

Inoltre l'Amministrazione regionale ritiene opportuno, in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, permettere al beneficiario di non richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "non sostanziali" e dichiarare tali variazioni solo in sede di presentazione della rendicontazione per il saldo finale.

Una modifica del budget si considera "non sostanziale" quando, a fronte di riduzioni dei costi sostenuti in una o più voci di spesa rispetto a quanto preventivato, tali riduzioni vadano ad aumentare di non più del 10% una delle altre voci di costo, fermo restando il totale del costo del progetto.

## **12. Controlli**

I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio dei progetti e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

La Regione potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione di spesa presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell'acconto o del saldo del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

### **13. Revoche**

Si procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell'acconto o del saldo del contributo, nei seguenti casi:

1. il beneficiario perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni e descritti al par. 3, durante l'esecuzione del progetto ed entro i cinque anni successivi alla concessione del contributo, ad esclusione del requisito dimensionale che si intende unicamente come requisito di accesso;
2. il progetto di ricerca non sia stato realizzato conformemente a quanto previsto nella domanda presentata;
3. nei casi previsti dal par. 12 "Controlli";
4. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente provvedimento, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare al luogo di svolgimento del progetto;
5. qualora, nell'eventualità di inagibilità a causa del sisma dell'unità locale originaria, così come previsto al par. 3 "Soggetti beneficiari", secondo capoverso, il beneficiario non abbia mantenuto l'impegno a trasferire tutte le attività del progetto, con il relativo personale ed attrezzature, nella nuova unità locale nell'area del sisma indicata in domanda entro 12 mesi dall'avvio del progetto;
6. non siano stati raggiunti i limiti temporali o di spesa previsti al par. 11 "Modalità di erogazione dei contributi";
7. il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti al par. 14 "Operazioni straordinarie d'impresa";
8. il beneficiario comunichi con raccomandata A/R o via PEC la rinuncia al contributo.

La Regione provvederà inoltre ad una revoca parziale o totale del contributo riconosciuto dopo le operazioni di controllo della rendicontazione e sulla base dei limiti definiti al precedente par. 11 "Modalità di erogazione del contributo", punto 2, con eventuale recupero delle somme già erogate, con le modalità sopra indicate.

Per quanto riguarda la maggiorazione per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, di cui al par. 6, si prevedono i seguenti casi di revoca della maggiorazione stessa:

1. qualora non si sia provveduto alle assunzioni previste con le caratteristiche ed entro i limiti temporali indicati al precedente par. 6;
2. in caso di dimissioni del ricercatore e di sua mancata sostituzione entro 6 mesi. Si precisa che qualora al momento della presentazione della rendicontazione il ricercatore risultasse dimesso e non ancora sostituito, non si procederà alla liquidazione del contributo fino a verifica definitiva.

### **14. Operazioni straordinarie d'impresa**

Sono ammesse unicamente operazioni di fusione per incorporazione e acquisizioni da parte del beneficiario (che prevedano pertanto il sussistere del beneficiario al termine dell'operazione). Altre

operazioni straordinarie sono considerate causa di revoca. Comunque il beneficiario, nei casi ammessi, è tenuto ad avvertire tempestivamente la Regione dell'operazione in corso. Il cambiamento di ragione sociale, la modifica della natura giuridica purché nell'ambito delle società di capitale e la modifica della compagine sociale non sono considerate operazioni straordinarie d'impresa.

Non è inoltre ammessa la cessione del ramo d'azienda impegnato nella realizzazione del progetto.

#### **15. Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata, la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal bando, nonché l'assenza di cause di esclusione. Tale istruttoria formale sarà svolta da un apposito "gruppo di lavoro" costituito da un apposito atto del Direttore Generale della Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Il termine per la conclusione di questa fase procedimentale è di 45 giorni nel caso in cui le domande presentate siano inferiori a 100, 90 giorni nel caso in cui le domande siano pari o superiori a 100.
2. L'elenco delle domande non ammesse alla valutazione sarà formalizzato con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente.
3. Le domande ammesse alla procedura di valutazione saranno inviate al Nucleo di valutazione, che procederà alla valutazione in osservanza dei principi definiti al par.9. Successivamente, il Nucleo redigerà la proposta di graduatoria, sulla base delle valutazioni effettuate in termini di attribuzione di punteggio e importo di spesa ritenuta ammissibile, e l'elenco dei progetti esclusi dalla graduatoria riportandone la relativa motivazione.
4. Il nucleo di valutazione potrà riformulare il progetto sia sotto l'aspetto del piano di attività che delle risorse impiegate.
5. Il termine per la fase di valutazione tecnica è stabilito in 90 giorni dalla conclusione della fase di istruttoria formale delle domande; qualora le domande presentate siano pari o superiori a 100 tale termine è elevato a 180 giorni. L'esito della valutazione sarà recepito con provvedimento del Commissario Delegato entro 30 giorni dal termine della fase di valutazione. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
6. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica – via A. Moro, 44 – 40127 Bologna.
7. L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 c. 2 D.P.R. 352/1992, gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
8. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
10. I provvedimenti qui descritti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

## **16. Informazioni**

Le informazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi a:

Sportello Imprese

Dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00

Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario

E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it)

## **17. Informativa per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi alle imprese di cui al Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 /DGR nn. 1736/2012, 712/2013, 1054/2013)

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore*

*Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo* . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**APPENDICE 1****Elenco dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012**

(art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012)

<p><b>Provincia di Bologna</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Argelato</li> <li>2. Baricella</li> <li>3. Bentivoglio</li> <li>4. Castello d'Argile</li> <li>5. Castelmaggiore</li> <li>6. Crevalcore</li> <li>7. Galliera</li> <li>8. Malalbergo</li> <li>9. Minerbio</li> <li>10. Molinella</li> <li>11. Pieve di Cento</li> <li>12. Sala Bolognese</li> <li>13. San Giorgio di Piano</li> <li>14. San Giovanni in Persiceto</li> <li>15. San Pietro in Casale</li> <li>16. Sant'Agata Bolognese</li> </ol>	<p><b>Provincia di Reggio Emilia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boretto</li> <li>2. Brescello</li> <li>3. Campagnola Emilia</li> <li>4. Correggio</li> <li>5. Fabbrico</li> <li>6. Gualtieri</li> <li>7. Guastalla</li> <li>8. Luzzara</li> <li>9. Novellara</li> <li>10. Reggiolo</li> <li>11. Rio Saliceto</li> <li>12. Rolo</li> <li>13. San Martino in Rio</li> </ol>
<p><b>Provincia di Modena</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bastiglia</li> <li>2. Bomporto</li> <li>3. Campogalliano</li> <li>4. Camposanto</li> <li>5. Carpi</li> <li>6. Castelfranco Emilia</li> <li>7. Cavezzo</li> <li>8. Concordia sulla Secchia</li> <li>9. Finale Emilia</li> <li>10. Medolla</li> <li>11. Mirandola</li> <li>12. Nonantola</li> <li>13. Novi</li> <li>14. Ravarino</li> <li>15. San Felice sul Panaro</li> <li>16. San Possidonio</li> <li>17. San Prospero</li> <li>18. Soliera</li> </ol>	<p><b>Provincia di Ferrara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bondeno</li> <li>2. Cento</li> <li>3. Ferrara</li> <li>4. Mirabello</li> <li>5. Poggio Renatico</li> <li>6. Sant'Agostino</li> <li>7. Vigarano Mainarda</li> </ol>

## ALLEGATO 2



### **Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012**

(art.12 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito dalla legge 122 del 1 agosto 2012)

### **Tipologia 2 – Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale**

#### **1. Finalità**

Con il presente provvedimento la Regione intende sostenere grandi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. I fondi per il finanziamento di tali progetti sono stati messi a disposizione del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", ed in particolare dall'art. 12 "*Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012*".

La Regione intende sostenere l'attività di ricerca industriale delle imprese delle principali filiere produttive dei territori colpiti dal sisma al fine di favorirne il rilancio competitivo attraverso:

- l'avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione, dei sistemi organizzativi delle imprese;
- la diversificazione produttiva, anche verso l'ampliamento dei confini delle filiere stesse e la contaminazione delle tecnologie e delle loro applicazioni;
- la riqualificazione sostenibile delle imprese in termini di sfruttamento efficiente, razionale e pulito delle risorse energetiche e dei materiali, di sicurezza degli ambienti di lavoro, rispetto del territorio e salute dei consumatori.

Le principali filiere produttive del territorio colpito sono le seguenti:

1. Biomedicale e altre industrie legate alla salute. Si considerano in questo ambito prioritariamente la produzione di strumentazioni per i processi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, prodotti medicali, sanitari e per le disabilità, prodotti farmaceutici, cosmaceutici e nutraceutici, nonché applicazioni informatiche dedicate alla cura e all'assistenza sanitaria, servizi sanitari, assistenziali e wellness.
2. Meccatronica e motoristica. Rientrano in questa filiera la meccanica agricola e industriale in senso ampio, l'elettronica e la meccanica di precisione, la motoristica e l'oleodinamica. Sono incluse le industrie che producono componentistica di tutti i materiali, informatica ed elettronica applicate.
3. Agroalimentare. La zona colpita vede la presenza di industrie alimentari importanti, in parte legate a specializzazioni più ampie della regione. In particolare va ricordato il lattiero caseario, la lavorazione delle carni, l'industria conserviera, altre industrie collegate a questi cicli produttivi, come prodotti chimici e per il packaging. Vanno incluse in questa filiera anche le nuove industrie basate sul riutilizzo di scarti a fini anche diversi da quello strettamente alimentare (energia da biomasse, chimica verde, farmaceutica, ecc...).

4. Ceramica e costruzioni. Una parte del distretto ceramico è da tempo localizzato in quest'area, che tuttavia presenta altre industrie rivolte a fornire al mercato dell'edilizia, delle costruzioni e dell'arredamento, prodotti e componenti per l'edilizia, tecnologie produttive, applicazioni informatiche ed energetiche.
5. ICT e produzioni multimediali. Filiera emergente che include produzione di sistemi a servizio delle altre industrie - anche tradizionali come la moda - dei servizi e della pubblica amministrazione per i processi di gestione e la comunicazione, e la produzione di beni e servizi più strettamente creativi e culturali attraverso tecnologie avanzate.
6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l'arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati.

I progetti dovranno dimostrare un contributo significativo allo sviluppo del territorio, attraverso le filiere produttive interessate, sia attraverso attività di diffusione delle conoscenze acquisite, in particolare verso le piccole e medie imprese, e nella generazione di nuova occupazione qualificata nell'impresa.

## 2. Caratteristiche dei progetti

Sono finanziabili, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, le seguenti attività:

- Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
- Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al successivo par. 5 non inferiore a 1.000.000,00 Euro.

I progetti dovranno necessariamente prevedere attività di diffusione dei risultati della ricerca e delle conoscenze acquisite verso la filiera di riferimento, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese all'interno dei territori colpiti dal sisma. Tali attività dovranno ricomprendere almeno un workshop da realizzarsi in collaborazione con università, centri per l'innovazione, associazioni imprenditoriali, nonché ulteriori attività per la divulgazione dei risultati, ad es. un sito web, report tecnici, brochure, prodotti audio/video. ecc. Tali attività dovranno essere realizzate e documentate prima del termine del progetto, mentre le relative spese non saranno oggetto di contributo regionale.

I progetti dovranno inoltre prevedere che l'impresa proponente assuma nell'unità locale dove si svolge il progetto almeno 3 nuovi ricercatori a tempo indeterminato. Per ricercatore si intende un addetto in possesso di laurea tecnico scientifica ed adibito stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo. In caso di stabilizzazione di ricercatori già presenti in azienda, l'assunzione a tempo indeterminato deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 3 mesi dalla data di avvio del progetto. In caso di nuove assunzioni esse dovranno avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 12 mesi dalla data di avvio del progetto. I ricercatori assunti dovranno permanere in azienda per il periodo previsto per i controlli di cui al par. 12. In caso di dimissioni il personale dovrà essere sostituito nella medesima posizione entro 6 mesi da tale data. Nel caso di imprese che abbiano ottenuto un finanziamento nell'ambito del Bando "Ricerca, Innovazione, Crescita" (DGR 392/2012), i 3 nuovi ricercatori dovranno essere addizionali rispetto agli impegni di incremento occupazionale assunti dall'impresa nell'ambito del suddetto bando.

I progetti di ricerca dovranno risultare non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

I progetti, pena la non ammissibilità, dovranno ricomprendere sia attività di ricerca industriale che di sviluppo sperimentale. Non saranno quindi considerati ammissibili progetti che prevedano solo attività di ricerca industriale o solo attività di sviluppo sperimentale.

### **3. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda imprese singole di qualsiasi dimensione, ai sensi della vigente normativa, che dimostrano di operare per le filiere sopra indicate, e con l'unità locale che realizza il progetto localizzata in uno dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012 dall'art. 1 della legge n.122 del 1 agosto 2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Per unità locale produttiva, che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. In caso di unità locali che al momento dell'avvio del progetto siano ancora inagibili a causa dei danni subiti in occasione del sisma, è consentito che le attività del progetto siano temporaneamente realizzate in sedi provvisorie, anche al di fuori dei comuni colpiti dal sisma così come sopra individuati, se necessario anche al di fuori del territorio regionale. L'impresa dovrà presentare documentazione attestante l'inagibilità dell'unità locale ed impegnarsi comunque a trasferire tutte le attività del progetto, con il relativo personale ed attrezzature, in una unità locale nell'area del sisma entro 12 mesi dall'avvio del progetto.

Le imprese che intendono presentare domanda devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
2. essere costituite esclusivamente nella forma di società di capitale, società cooperative e società consortili di capitale;
3. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi;
4. essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
5. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
6. possedere una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
7. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

8. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Una stessa impresa può presentare una sola domanda per questa tipologia di progetti.

Imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica vigente, possono presentare domanda per questa tipologia di progetti entro i limiti previsti al successivo par. 6

In ogni caso le imprese che presentano domanda per questa tipologia di progetti non possono presentare domanda sull'analogo provvedimento relativo a progetti di Tipologia 1 – "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI".

#### 4. Parametri di affidabilità delle imprese sotto il profilo economico finanziario

Per essere ammesse al finanziamento regionale, le imprese devono soddisfare simultaneamente i seguenti parametri economico finanziari, basati sull'ultimo bilancio approvato:

- congruenza fra capitale netto e costo del progetto:  $CN > (CP - I) / 2$

dove:

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all'art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto indicato in domanda;

I = contributo regionale richiesto.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, pena la revoca del contributo.

- parametro di onerosità della posizione finanziaria:  $OF/F = < 10\%$

dove:

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra, l'impresa dovrà allegare alla domanda l'ultimo bilancio approvato.

Qualora il parametro di onerosità della posizione finanziaria dovesse risultare superiore al valore sopra indicato del 10% per ragioni riconducibili a problematiche legate agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 i proponenti potranno chiedere una deroga inviando, in aggiunta a quanto sopra indicato:

- Dichiarazione di inagibilità del capannone industriale e perizia giurata o eventuale perizia dell'assicurazione relativa ai danni subiti;
- Dichiarazione dalla quale risulti un parametro di onerosità della posizione finanziaria, calcolato in base al bilancio 2011, inferiore al 5%, allegando copia del bilancio 2011.

Il requisito di onerosità finanziaria non è richiesto per imprese costituite nel 2013.

## 5. Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e strettamente legati alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Tali costi devono riferirsi ad acquisti effettuati o ad attività avviate dopo la data di inizio del progetto, data individuata secondo le modalità definite nel successivo art. 10.

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato), ed il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento.
2. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% delle spese di cui al punto 1. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato), ed il costo sarà determinato sulla base del costo orario standard così come definito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento.
3. Spese per l'acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione, e per la durata del progetto, in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 €.
4. Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione. Le spese per servizi di consulenza dovranno rispettare le regole definite dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento.
5. Spese per materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione fisica dei prototipi e/o impianti pilota, nella misura massima del 20% del costo totale del progetto. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni, nonché costi per materie prime solo se necessarie per l'attività di sperimentazione. Tali spese sono ammissibili solo se riferite ad attività di sviluppo sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque materiali il cui costo unitario sia inferiore a 200,00 €.
6. Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 5% del totale delle spese da 1 a 5.

Sono escluse le spese:

- riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come

organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento..

Non sono ammissibili gli acquisti di beni usati ed i lavori in economia.

I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario singolo. Per un corretto tracciamento della spesa non si accettano bonifici cumulativi tranne che per il pagamento del personale interno.

La quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso fattura in originale accompagnata da estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dalla Banca.

I beneficiari devono mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

## **6. Contributo regionale**

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, secondo le seguenti intensità massime:

- 50% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale;
- 25% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, la Giunta Regionale si riserva la facoltà di ridurre le suddette percentuali di contribuzione.

I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al precedente par. 5 non inferiore a 1.000.000,00 Euro. Qualora, sulla base delle verifiche effettuate dai competenti uffici regionali il costo risultasse inferiore a tale limite, la domanda si considererà respinta. Il contributo regionale non potrà in ogni caso superare l'importo di 1.000.000,00 Euro.

Imprese appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica vigente, possono presentare domanda per questa tipologia di progetti purché la somma dei contributi regionali richiesti non sia superiore a 1.500.000,00 euro.

Nei casi in cui il progetto proposto sia accompagnato dalla presentazione di un piano di investimento produttivo in grado di determinare, per le imprese proponenti, un rilevante incremento occupazionale nei territori terremotati, il suddetto limite massimo di contributo di 1 milione può essere innalzato secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 2 milioni di Euro nel caso di assunzione, entro la fine del progetto, di almeno 80 dipendenti a tempo indeterminato aggiuntivi rispetto al 31 dicembre 2012, di cui almeno 15 in ricerca e sviluppo, incluse stabilizzazioni di altre tipologie contrattuali, al netto dell'occupazione legata a rientro di reparti produttivi momentaneamente delocalizzati e delle assunzioni eventualmente già contabilizzate nel precedente bando "Ricerca, Innovazione e Crescita" di cui alla delibera n. 266/2012;
- fino ad un massimo di 4 milioni di Euro nel caso di assunzione, entro la fine del progetto, di almeno 150 dipendenti a tempo indeterminato aggiuntivi rispetto al 31 dicembre 2012, di cui almeno 30 in ricerca e sviluppo, incluse stabilizzazioni di altre tipologie contrattuali, al netto dell'occupazione legata a rientro di reparti produttivi momentaneamente delocalizzati e delle assunzioni eventualmente già contabilizzate nel precedente bando "Ricerca, Innovazione e Crescita" di cui alla delibera n. 266/2012.

Il mancato raggiungimento di tali obiettivi occupazionali determinerà un declassamento del contributo massimo concedibile, a prescindere dall'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e agevolazioni concesse a titolo de minimis.

## **7. Regime di aiuto**

Il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dal Regolamento(CE) n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, pubblicato sulla GUCE L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria). In particolare il presente regime di aiuto rispetta le disposizioni di cui all' art.31 del suddetto regolamento.

## 8. Presentazione delle proposte

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti internet regionali: "http://imprese.regione.emilia-romagna.it" e "http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto".

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno disponibili sui medesimi siti internet regionali sopra citati.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;
- il bilancio dell'esercizio 2012;
- ulteriore documentazione richiesta nel caso particolare di cui ai par. 3 (caso di unità locale ancora inagibile).

La presentazione della domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000) – avverrà tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto **dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2014 alle ore 17.00 del 06 febbraio 2014**. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

## 9. Modalità di selezione dei progetti

La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali; essa sarà finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

La valutazione sarà realizzata da un apposito nucleo di valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. Il nucleo di valutazione potrà avvalersi del supporto di esperti esterni di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. Il nucleo di valutazione provvederà alla determinazione sia del punteggio sia delle spese da ammettere a contributo, e potrà anche prescrivere modifiche al piano delle attività presentato e alle risorse previste.

Il nucleo effettuerà la valutazione delle proposte presentate in base ai seguenti criteri:

- a. qualità e completezza del progetto di ricerca e sviluppo, con riferimento al grado di definizione e di chiarezza dello stesso, agli obiettivi generali e specifici (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18);
- b. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, contributo rispetto all'avanzamento tecnologico, organizzativo e strategico del proponente (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18);
- c. livello di integrazione nella filiera di riferimento, impatto sulla competitività della filiera e sui territori colpiti dal sisma, ricadute industriali e occupazionali per il proponente e per la filiera, con particolare riguardo alla qualità delle attività di diffusione previste (punteggio da 1 a 20, soglia minima 12);

- d. capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste (punteggio da 1 a 10, soglia minima 6);
- e. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto (punteggio da 1 a 10, soglia minima 6).

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno almeno il punteggio minimo in ciascuno dei criteri sopra indicati.

#### **10. Modalità di ammissione a finanziamento**

Il Commissario Delegato provvede all'approvazione degli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse.

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per il finanziamento di tutti i progetti ammessi, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine di merito, basato sul punteggio complessivo ottenuto. In caso di parità di punteggio si provvederà al riparto delle risorse tra i beneficiari a parità di punteggio.

Successivamente al provvedimento di concessione, la Regione invierà ai soggetti beneficiari una comunicazione con l'esito della valutazione, incluse eventuali prescrizioni formulate dal Nucleo di valutazione, e il piano finanziario approvato. I soggetti beneficiari, entro 30 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, dovranno confermare l'intenzione di realizzare il progetto con le eventuali modifiche apportate dal Nucleo di valutazione, specificando la data di inizio del progetto che dovrà essere compresa fra i 90 giorni successivi alla data di chiusura dei termini della presentazione delle domande, cioè il 7 maggio 2014, e la data di accettazione del contributo.

#### **11. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo**

La rendicontazione dei progetti è regolamentata da un apposito "manuale di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento sulla base dei principi qui indicati.

Il contributo regionale sarà erogato per stati di avanzamento secondo il seguente schema:

1. entro 12 mesi dall'avvio del progetto dovrà essere presentata una prima rendicontazione relativa ad almeno il 30% dell'investimento approvato, che determinerà l'erogazione di un primo acconto pari al 30% del contributo concesso. La mancata presentazione della rendicontazione o il mancato raggiungimento del 30% dell'investimento comporterà la revoca totale del contributo;
2. entro 24 mesi dall'avvio del progetto dovrà essere presentata una seconda rendicontazione relativa ad almeno il 70% dell'investimento approvato, che determinerà l'erogazione di un secondo acconto pari al 40% del contributo concesso. La mancata presentazione della rendicontazione o il mancato raggiungimento del 70% dell'investimento comporterà la revoca totale del contributo e la contestuale richiesta di restituzione dell'acconto già erogato, con le modalità indicate al successivo par. 13. Per questa seconda scadenza può essere richiesta una proroga fino ad un massimo di 60 giorni. Tale richiesta dovrà essere motivata e inviata ai competenti uffici regionali via PEC almeno 60 giorni prima della presente scadenza. Se la Regione non invierà comunicazioni entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta questa si intenderà approvata. Si intende che tale proroga prolungherà di conseguenza la conclusione del progetto stesso;
3. il saldo alla conclusione del progetto di ricerca, entro 30 mesi dall'avvio del progetto, dietro presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione finale. In caso di un costo totale definitivamente ammesso inferiore al costo totale approvato si provvederà a ridurre il contributo in misura percentuale pari alla riduzione del costo totale ammesso. Per questa terza scadenza può essere richiesta una proroga fino ad un massimo di 90 giorni. Tale richiesta dovrà essere motivata e inviata ai competenti uffici regionali via PEC almeno 60 giorni prima della presente scadenza. Se la Regione non invierà comunicazioni entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta questa si intenderà approvata.

Per i progetti i cui limiti massimi di contributo sono superiori ad un milione di euro, i suddetti termini sono rispettivamente dilazionati a:

- 16, 32, e 40 mesi per i progetti fino a 2 milioni di euro;

- 20, 40 e 50 mesi per i progetti ricompresi tra i 2 e i 4 milioni di euro.

Per la determinazione del contributo da erogare in occasione di ogni rendicontazione, si provvederà a ricondurre il totale delle spese ammesse alle percentuali massime previste al par. 5 per le voci di spesa 3 e 5. In sede di prima e seconda rendicontazione per il calcolo dell'acconto tali limiti si intendono rispettivamente elevati al 40% e 30%. Le eventuali eccedenze saranno riconosciute in fase di saldo.

Le rendicontazioni dovranno essere inviate, pena la revoca totale del contributo, entro 30 giorni dai termini sopra indicati, mediante raccomandata A/R o via PEC.

Una spesa effettiva ammissibile superiore all'importo dell'investimento approvato non comporterà nessun aumento del contributo concesso.

Eventuali richieste di modifica al progetto di ricerca o al piano finanziario approvato, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna che le valuterà entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento; qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intenderanno approvate.

Si precisa inoltre che eventuali modifiche potranno essere presentate non oltre 60 (sessanta) giorni prima della conclusione del progetto.

Non sono ammesse modifiche al progetto ed al piano dei costi approvati al momento della concessione che comportino una sostanziale variazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio in fase di valutazione. Nel caso in cui la effettiva realizzazione del progetto determini il venir meno di tali condizioni, la Regione provvederà alla revoca del contributo concesso e saranno recuperate le somme eventualmente già erogate.

Inoltre l'Amministrazione regionale ritiene opportuno, in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, permettere al beneficiario di non richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "non sostanziali" e dichiarare tali variazioni solo in sede di presentazione della rendicontazione per il saldo finale.

Una modifica del budget si considera "non sostanziale" quando, a fronte di riduzioni dei costi sostenuti in una o più voci di spesa rispetto a quanto preventivato, tali riduzioni vadano ad aumentare di non più del 10% una delle altre voci di costo, fermo restando il totale del costo del progetto.

## **12. Controlli**

I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio dei progetti e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

La Regione potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione di spesa presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell'acconto o del saldo del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

## **13. Revoche**

Si procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione dell'acconto o del saldo del contributo, nei seguenti casi:

1. il beneficiario perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni e descritti al par. 3, durante l'esecuzione del progetto ed entro i cinque anni successivi alla concessione del contributo;
2. il progetto di ricerca non sia stato realizzato conformemente a quanto previsto nella domanda;
3. non siano state realizzate conformemente a quanto previsto in domanda le attività di diffusione dei risultati;
4. non si sia provveduto alle assunzioni di nuovi ricercatori previste con le caratteristiche ed entro i limiti temporali indicati al precedente par. 2;
5. nei casi previsti dal par. 12 "Controlli";
6. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente provvedimento, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare al luogo di svolgimento del progetto;
7. qualora, nell'eventualità di inagibilità a causa del sisma dell'unità locale originaria, così come previsto al par. 3 "Soggetti beneficiari", secondo capoverso, il beneficiario non abbia mantenuto l'impegno a trasferire tutte le attività del progetto, con il relativo personale ed attrezzature, nella nuova unità locale nell'area del sisma indicata in domanda entro 12 mesi dall'avvio del progetto;
8. nel caso di dimissioni anche di uno solo dei nuovi ricercatori assunti e di mancata sostituzione entro 6 mesi dalle dimissioni;
9. non siano stati raggiunti i limiti temporali o di spesa previsti al par. 11 "Modalità di erogazione dei contributi";
10. il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti al par. 14 "Operazioni straordinarie d'impresa";
11. il beneficiario comunichi con raccomandata A/R o via PEC la rinuncia al contributo.

La Regione provvederà inoltre ad una revoca parziale o totale del contributo riconosciuto dopo le operazioni di controllo della rendicontazione e sulla base dei limiti definiti al precedente par. 11 "Modalità di erogazione del contributo", punto 2, con eventuale recupero delle somme già erogate, con le modalità sopra indicate.

#### **14. Operazioni straordinarie d'impresa**

Sono ammesse unicamente operazioni di fusione per incorporazione e acquisizioni da parte del beneficiario (che prevedano pertanto il sussistere del beneficiario al termine dell'operazione). Altre operazioni straordinarie sono considerate causa di revoca. Comunque il beneficiario, nei casi ammessi, è tenuto ad avvertire tempestivamente la Regione dell'operazione in corso. Il cambiamento di ragione sociale, la modifica della natura giuridica (purché nell'ambito delle società di capitale) e la modifica della compagine sociale non sono considerate operazioni straordinarie d'impresa.

Non è inoltre ammessa la cessione del ramo d'azienda impegnato nella realizzazione del progetto.

#### **15. Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata, la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal bando, nonché l'assenza di cause di esclusione. Tale istruttoria formale sarà svolta da un apposito "gruppo di lavoro" costituito da un apposito atto del Direttore Generale della Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Il termine per la conclusione di questa fase procedimentale è di 45 giorni nel caso in cui le domande presentate siano inferiori a 50, 90 giorni nel caso in cui le domande siano pari o superiori a 50.

2. L'elenco delle domande non ammesse alla valutazione sarà formalizzato con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente.
3. Le domande ammesse alla procedura di valutazione saranno inviate al Nucleo di valutazione, che procederà alla valutazione in osservanza dei principi definiti al par. 9. Successivamente, il Nucleo redigerà la proposta di graduatoria, sulla base delle valutazioni effettuate in termini di attribuzione di punteggio e importo di spesa ritenuta ammissibile, e l'elenco dei progetti esclusi dalla graduatoria riportandone la relativa motivazione.
4. Il nucleo di valutazione potrà riformulare il progetto sia sotto l'aspetto del piano di attività che delle risorse impiegate.
5. Il termine per la fase di valutazione tecnica è stabilito in 90 giorni dalla conclusione della fase di istruttoria formale delle domande; qualora le domande presentate siano pari o superiori a 50 tale termine è elevato a 180 giorni. L'esito della valutazione sarà recepito con provvedimento del Commissario Delegato entro 30 giorni dal termine della fase di valutazione. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
6. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica – via A. Moro, 44 – 40127 Bologna.
7. L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 c. 2 D.P.R. 352/1992, gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
8. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
10. I provvedimenti qui descritti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

## **16. Informazioni**

Le informazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi a:

Sportello Imprese

Dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00

Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario

E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it)

## **17. Informativa per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

## 2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

## 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi alle imprese di cui al Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 /DGR nn. 1736/2012, 712/2013, 1054/2013)

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

## 4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

## 5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

## 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

## 7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**APPENDICE 1****Elenco dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012**

*(art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012)*

**Provincia di Bologna**

1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

**Provincia di Modena**

1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera

**Provincia di Reggio Emilia**

1. Boretto
2. Brescello
3. Campagnola Emilia
4. Correggio
5. Fabbriico
6. Gualtieri
7. Guastalla
8. Luzzara
9. Novellara
10. Reggiolo
11. Rio Saliceto
12. Rolo
13. San Martino in Rio

**Provincia di Ferrara**

1. Bondeno
2. Cento
3. Ferrara
4. Mirabello
5. Poggio Renatico
6. Sant'Agostino
7. Vigarano Mainarda

## ALLEGATO 3



### **Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012**

(art.12 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito dalla legge 122 del 1 agosto 2012)

### Tipologia 3 – Acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione

#### **1. Finalità**

Con delibera n. 712 del 3 giugno 2013, la giunta regionale ha stabilito i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 12 "Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modifiche dalla legge 122 del 1 agosto 2012.

Il presente bando riguarda l'acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione di cui alla Tipologia 3 della delibera sopra citata, da parte di piccole e medie imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

L'acquisizione di servizi che verranno sostenuti saranno orientati a sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni rivolte all'avanzamento tecnologico, alla diversificazione produttiva, al rafforzamento organizzativo e strategico delle imprese proponenti, al fine di rilanciare la competitività delle filiere maggiormente presenti nel territorio.

La Regione intende sostenere l'acquisizione di servizi per la ricerca industriale delle imprese delle principali filiere produttive dei territori colpiti dal sisma al fine di favorirne il rilancio competitivo attraverso:

- l'avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione, dei sistemi organizzativi delle imprese;
- la diversificazione produttiva, anche verso l'ampliamento dei confini delle filiere stesse e la contaminazione delle tecnologie e delle loro applicazioni;
- la riqualificazione sostenibile delle imprese in termini di sfruttamento efficiente, razionale e pulito delle risorse energetiche e dei materiali, di sicurezza degli ambienti di lavoro, rispetto del territorio e salute dei consumatori.

Le principali filiere produttive del territorio colpito sono le seguenti.

1. Biomedicale e altre industrie legate alla salute. Si considerano in questo ambito prioritariamente la produzione di strumentazioni per i processi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, prodotti medicali, sanitari e per le disabilità, prodotti farmaceutici, cosmaceutici e nutraceutici, nonché applicazioni informatiche dedicate alla cura e all'assistenza sanitaria, servizi sanitari, assistenziali e wellness.
2. Meccatronica e motoristica. Rientrano in questa filiera la meccanica agricola e industriale in senso ampio, l'elettronica e la meccanica di precisione, la motoristica e l'oleodinamica. Sono incluse le industrie che producono componentistica di tutti i materiali, informatica ed elettronica applicate.

3. Agroalimentare. La zona colpita vede la presenza di industrie alimentari importanti, in parte legate a specializzazioni più ampie della regione. In particolare va ricordato il lattiero caseario, la lavorazione delle carni, l'industria conserviera, altre industrie collegate a questi cicli produttivi, come prodotti chimici e per il packaging. Vanno incluse in questa filiera anche le nuove industrie basate sul riutilizzo di scarti a fini anche diversi da quello strettamente alimentare (energia da biomasse, chimica verde, farmaceutica, ecc...).
4. Ceramica e costruzioni. Una parte del distretto ceramico è da tempo localizzato in quest'area, che tuttavia presenta altre industrie rivolte a fornire al mercato dell'edilizia, delle costruzioni e dell'arredamento, prodotti e componenti per l'edilizia, tecnologie produttive, applicazioni informatiche ed energetiche.
5. ICT e produzioni multimediali. Filiera emergente che include produzione di sistemi a servizio delle altre industrie - anche tradizionali come la moda - dei servizi e della pubblica amministrazione per i processi di gestione e la comunicazione, e la produzione di beni e servizi più strettamente creativi e culturali attraverso tecnologie avanzate.
6. Moda, che include le produzioni di abbigliamento e maglieria, tintorie e lavorazioni intermedie, altri prodotti tessili e in pelle, prodotti per l'arredamento, costruzione di macchine e realizzazione di servizi, prevalentemente informatici o di progettazione legati ai prodotti sopra richiamati.

## 2. Tipologie di servizi finanziabili

La Regione sostiene l'acquisto di servizi di ricerca e sperimentazione finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze e di nuove competenze per lo sviluppo di nuovi prodotti, per il miglioramento dei processi produttivi, per l'avanzamento tecnologico delle imprese richiedenti e per le filiere di riferimento.

Tali servizi devono riguardare:

- a. attività di ricerca industriale finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
- b. attività di progettazione e design industriale per la messa a punto di nuovi prodotti;
- c. attività di test e sperimentazione su nuovi prodotti o nuovi materiali;
- d. acquisizione di brevetti o di licenze brevettuali;

Non sono ammissibili servizi finalizzati alle modifiche di routine o alle modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Saranno considerati ammissibili i servizi acquisiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di fornitori:

- strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della DGR 1213/07;
- università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), italiani ed esteri;
- laboratori inseriti nell'Albo dei laboratori di ricerca accreditati dal MIUR ai sensi dell'art. 14 D.M. 593/2000 (<http://albolaboratori.miur.it/>);

## 3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda esclusivamente piccole e medie imprese ai sensi della vigente normativa, che dimostrano di operare per le filiere sopra indicate, e con l'unità locale che realizza il progetto localizzata in uno dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma così come individuati dall'art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012, e successive modifiche ed integrazioni. L'elenco dei comuni è riportato nell'appendice 1 al presente bando.

Per unità locale produttiva, che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per lo sfruttamento dei servizi di ricerca e sperimentazione richiesti. In caso di unità locali che al momento dell'avvio del progetto siano ancora inagibili a causa dei danni subiti in occasione del sisma, è consentito che tali attività siano temporaneamente realizzate in sedi provvisorie, anche al di fuori dei comuni colpiti dal sisma così come sopra individuati, se necessario anche al di fuori del territorio regionale. L'impresa dovrà presentare documentazione attestante l'inagibilità dell'unità locale ed impegnarsi comunque a trasferire tutte le attività legate ai servizi richiesti, con il relativo personale ed attrezzature, in una unità locale nell'area del sisma entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Le imprese che intendono presentare domanda devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
2. essere costituite esclusivamente nella forma di società di capitale, società cooperative e società consortili di capitale;
3. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi;
4. essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
5. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
6. possedere una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
7. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
8. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Una stessa impresa può presentare una sola domanda per questo bando.

#### **4. Spese ammissibili**

Sono ammissibili i costi per l'acquisizione dei servizi di ricerca e sperimentazione e fatturati dai fornitori indicati al par. 2, per un costo complessivo non inferiore ad euro 20.000.

Ogni domanda potrà riferirsi all'acquisizione di più servizi, eventualmente anche attraverso più fornitori, purché finalizzati allo sviluppo di un progetto coerente.

I servizi per i quali si richiede l'agevolazione dovranno essere realizzati, fatturati e pagati successivamente alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande ed entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'esito della domanda. Tutti i documenti comprovanti l'acquisizione ed il pagamento del servizio (contratto/conferma d'ordine, fattura, quietanza) dovranno quindi avere una data ricompresa nel periodo sopra specificato.

Sono comunque escluse le spese:

- riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento.

I pagamenti devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario singolo. Per un corretto tracciamento della spesa non si accettano bonifici cumulativi.

La quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso fattura in originale accompagnata da estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dalla Banca.

## 5. Contributo regionale

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella seguenti misure:

- il 70% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese;
- il 50% delle spese ammissibili per le medie imprese.

Il contributo massimo concedibile per ogni domanda non potrà superare l'importo di 100.000 Euro.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, la Giunta Regionale si riserva la facoltà di ridurre le suddette percentuali di contribuzione.

I contributi regionali saranno erogati nell'ambito del Regolamento CE del 15 dicembre 2006 n.1998 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore (De minimis).

## 6. Presentazione delle proposte

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sui siti internet regionali: "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>" e "<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/terremoto>".

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande di contributo saranno disponibili sui medesimi siti internet regionali sopra citati.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la descrizione del servizio che si intende acquisire, redatta secondo il modello approvato con successivo provvedimento e reso disponibile sui siti sopra citati;
- ulteriore documentazione richiesta nel caso particolare di cui ai par. 3 (caso di unità locale ancora inagibile).

La presentazione della domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - avverrà tramite la compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto **dalle ore 10.00 del 29 ottobre 2013 alle ore 17.00 del 13 novembre 2013**. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

## 7. Modalità di selezione dei progetti

La selezione delle domande ammesse a finanziamento avviene con procedura automatica (di cui all'art. 4 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'istruttoria amministrativa delle domande verrà svolta dai competenti servizi regionali. Essa sarà finalizzata alla verifica:

- dell'appartenenza dell'impresa ad una delle filiere indicate nel par. 1; a tal fine le imprese dovranno fornire dati ed informazioni volte a dimostrare rapporti industriali e commerciali tali da giustificare l'appartenenza alla filiera indicata in domanda;
- del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4;

- della regolare presentazione on-line della domanda e della relativa documentazione allegata, secondo quanto previsto dall'apposito manuale per l'utilizzo dell'applicativo on-line.

La procedura di verifica si concluderà con un giudizio sull'ammissibilità della domanda la conseguente determinazione del costo ammesso ad agevolazione e del relativo contributo.

Al fine di una corretta valutazione della tipologia del servizio per il quale si richiede l'agevolazione e dell'individuazione del fornitore, alla domanda dovranno essere allegati preventivi, precontratti, protocolli di intesa, o altri documenti equivalenti, sottoscritti da entrambe le parti e che prevedano l'impegno irrevocabile alla fornitura o alla acquisizione del servizio in caso di approvazione della domanda da parte della Regione.

Il Commissario Delegato provvede con proprio atto all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e alla concessione del contributo secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nonché all'approvazione dell'elenco delle domande non ammesse.

Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **8. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo**

Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione degli esiti sul sito di cui al par. 7, il soggetto beneficiario deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute, con le modalità che saranno regolamentate da un apposito "manuale di rendicontazione" approvato con successivo provvedimento sulla base dei principi qui indicati.

Qualora nel periodo sopra indicato, per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, risultasse impossibile eseguire quanto indicato in domanda, è possibile presentare formale richiesta di variazione del fornitore, purché il contenuto della fornitura sia riconducibile a quanto presentato in domanda, comunque tenendo conto dei limiti previsti dal presente bando. La richiesta di modifica sarà valutata dai competenti uffici regionali entro 30 gg. dal ricevimento.

Il contributo regionale sarà erogato in un'unica soluzione a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione presentata.

Qualora l'importo delle spese ammesse risultasse inferiore all'investimento previsto il contributo da erogare verrà proporzionalmente ricalcolato. Nel caso in cui le spese ammesse risultassero inferiori all'importo minimo di Euro 20.000,00 previsto al par. 4, si provvederà alla revoca totale del contributo.

Una spesa effettiva ammissibile superiore all'importo dell'investimento approvato non comporterà nessun aumento del contributo concesso.

## **9. Controlli**

I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio dei progetti e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

La Regione potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione di spesa presentata e/o la mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese, a fronte di erogazioni già avvenute del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

## 10. Revoche

Si procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo, nei seguenti casi:

1. il beneficiario perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni e descritti al par. 3 entro i cinque anni successivi alla concessione del contributo;
2. le attività oggetto di agevolazione non siano state realizzate conformemente a quanto previsto nella domanda presentata;
3. nei casi previsti dal par. 9 "Controlli";
4. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
5. qualora, nell'eventualità di inagibilità a causa del sisma dell'unità locale originaria, così come previsto al par. 3 "Soggetti beneficiari", secondo capoverso, il beneficiario non abbia mantenuto l'impegno a trasferire tutte le attività del progetto, con il relativo personale ed attrezzature, nella nuova unità locale nell'area del sisma indicata in domanda entro 12 mesi dalla data della domanda;
6. non sia stata presentata la rendicontazione entro il limite temporale previsto al par. 8 "Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo";
7. non siano state rendicontate spese ammissibili per un importo di almeno Euro 20.000,00;
8. il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti al par. 11 "Operazioni straordinarie d'impresa";
9. il beneficiario comunichi con raccomandata A/R o via PEC la rinuncia al contributo.

## 11. Operazioni straordinarie d'impresa

Sono ammesse unicamente operazioni di fusione per incorporazione e acquisizioni da parte del beneficiario (che prevedano pertanto il sussistere del beneficiario al termine dell'operazione). Altre operazioni straordinarie sono considerate causa di revoca. Comunque il beneficiario, nei casi ammessi, è tenuto ad avvertire tempestivamente la Regione dell'operazione in corso. Il cambiamento di ragione sociale e la modifica della compagine sociale non sono considerate operazioni straordinarie d'impresa.

Non è inoltre ammessa la cessione del ramo d'azienda impegnato nella realizzazione del progetto.

## 12. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Le domande pervenute saranno sottoposte alla istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la completezza della documentazione presentata, la rispondenza delle domande ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal bando, l'assenza di cause di esclusione, nonché alla determinazione dell'importo delle spese ammesse ad agevolazione. L'istruttoria sarà svolta da un apposito "gruppo di lavoro" costituito da un apposito atto del Direttore Generale della Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Il termine per la conclusione di questa fase procedimentale è di 120 giorni nel caso in cui le domande siano inferiori a 200, 180 giorni nel caso in cui le domande siano inferiori a 500, e 240 giorni nel caso in cui le domande siano pari o superiori a 500;
2. L'esito della valutazione sarà recepito con provvedimento del Commissario Delegato. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive,

Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica – via A. Moro, 44 – 40127 Bologna.

4. L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 c. 2 D.P.R. 352/1992, gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
5. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
6. Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
7. I provvedimenti qui descritti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

### **13. Informazioni**

Le informazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi a:

Sportello Imprese

Dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00

Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario

E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it)

### **14. Informativa per il trattamento dei dati personali**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

#### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

#### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi alle imprese di cui al Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 /DGR nn. 1736/2012, 712/2013, 1054/2013)

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

#### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

## **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

## **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**APPENDICE 1****Elenco dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012**

(art. 1 del D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012)

<b>Provincia di Bologna</b> 1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'Argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persiceto 15. San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese	<b>Provincia di Reggio Emilia</b> 1. Boretto 2. Brescello 3. Campagnola Emilia 4. Correggio 5. Fabbri 6. Gualtieri 7. Guastalla 8. Luzzara 9. Novellara 10. Reggiolo 11. Rio Saliceto 12. Rolo 13. San Martino in Rio
<b>Provincia di Modena</b> 1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera	<b>Provincia di Ferrara</b> 1. Bondeno 2. Cento 3. Ferrara 4. Mirabello 5. Poggio Renatico 6. Sant'Agostino 7. Vigarano Mainarda

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 129

**Approvazione dello schema di convenzione con Nuova Quasco per lo svolgimento di attività tecnico-operative da realizzarsi da parte della struttura commissariale per la risoluzione di problematiche causate dal sisma del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", assunte le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

**Visto** il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della l. 225/92;

**Richiamato** il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con la L. n. 122/2012 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

**Viste** altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante "Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale";

- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

**Richiamate** le Ordinanze commissariali:

- n. 1 dell'8 giugno 2012 "Misure per il coordinamento

istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo";

- n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";

- n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili" e smi.

- n. 51 del 5/10/2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)" e smi.

- n. 86 del 6/12/2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)" e smi.

- n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi." e smi.

**Vista** la proposta di convenzione, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale che prevede, tra l'altro:

a. che la stessa, avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione e scadrà il 30 giugno 2014 e potrà essere prorogata in base alle esigenze amministrative e di monitoraggio interistituzionale sino al mantenimento della struttura di specifico riferimento;

b. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 250.000 € per le attività previste dalla convenzione stessa e comunque non oltre il 30 giugno 2014.

**VISTO** l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

1. di stipulare con Nuova Quasco. apposita convenzione per lo svolgimento di attività tecnico-operative da realizzarsi da parte della struttura commissariale per la risoluzione di problematiche causate dal sisma del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che:
2. la stessa, avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione e scadrà il 30 giugno 2014m e potrà essere prorogata in base alle esigenze amministrative e di monitoraggio interistituzionale sino al mantenimento della

struttura di specifico riferimento;

3. l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 250.000 € per le attività previste dalla convenzione stessa e comunque non oltre il 30 giugno 2014;
4. di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima di euro 250.000 fino al 30 giugno 2014, trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012;
5. L'importo riconosciuto a Nuova Quasco di cui al punto 2 verrà erogato secondo le modalità descritte all'articolo 3 della convenzione, di cui allo schema allegato alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

**BOZZA SCHEMA DI CONVENZIONE - QUADRO TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO EX D.L. 74/2012 E NUOVAQUASCO**

L'anno ....., il giorno .....

Tra

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi del D.L.74/2012 convertito con modificazioni nella L. 122/2012 domiciliato per la carica, in viale Aldo Moro n. 52 (più avanti, per brevità, "Commissario Delegato");

e

**NuovaQuasco** con sede a Bologna in Via Morgagni n. 6, rappresentata da....., in qualità di Amministratore Unico;

**PREMESSO CHE**

- i territori delle Province di Bologna, Modena e Ferrara in data 20 maggio 2012, sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e che in data 29 maggio anche il territorio della Provincia di Reggio Emilia è stato interessato da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012;
- i predetti eventi sismici hanno determinato ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati così come evidenziato dalle attività di censimento effettuate dai tecnici abilitati, in stretto collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti locali coinvolti;
- che a tali ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati hanno fatto e stanno facendo seguito interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero,

adeguamento sismico, nuova costruzione ecc. allo scopo di garantire un generale processo di ricostruzione utilizzando risorse finalizzate tramite le modalità previste dalle Ordinanze commissariali

- NuovaQuasco ha contestualmente e tempestivamente predisposto, in accordo con la Regione, attività di monitoraggio riguardanti tali cantieri, per consentire l'immediata operatività delle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012, 51 del 5 ottobre 2012, 57 del 12 ottobre 2012 e 86 del 86 del 6 dicembre 2012 e smi e degli altri dispositivi posti in essere dalla Regione insieme alle Prefetture ed altre istituzioni per garantire idonee forme di tutela della legalità degli appalti e della sicurezza dei cantieri di edilizia e ingegneria civile
- NuovaQuasco ha altresì contribuito tramite proprie risorse umane a collaborare relativamente all'impostazione e all'attuazione delle procedure amministrative rese operative tramite le Ordinanze commissariali anche ai sensi delle richieste di contributo a copertura di danni derivanti da predetti eventi sismici.

**tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

**Art.1**

**Finalità**

1.La presente convenzione è finalizzata a:

a) assicurare, ininterrottamente, le attività assistenza tecnica e operativa di cui sopra, tramite un supporto operativo e amministrativo legato all'applicazione e all'interpretazione delle suddette procedure, in stretto contatto con gli uffici competenti;

b) supportare operativamente la struttura commissariale, sotto la diretta responsabilità del Servizio "Opere e lavori pubblici legalità e sicurezza Edilizia pubblica e privata", tramite attività di monitoraggio e collegamento con gli organismi di vigilanza esistenti sul territorio relativamente ai cantieri direttamente connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale attività prevede l'ulteriore adattamento del Sistema Informativo Costruzioni SICO sia allo scopo di integrare i dati concernenti i cantieri derivanti da appalti pubblici risultanti all'Osservatorio Regionale competente sia quelli inerenti il più ampio campo degli interventi privati mirati alla ricostruzione nell'area interessata e richiedenti contributi pubblici. Lo svolgimento dell'attività, oltre a prevedere il rilevamento di informazioni aggiuntive rispetto a quelle già disponibili in base all'articolo 99 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i., alla loro elaborazione e restituzione in appositi documenti, si configura come assistenza tecnica ai soggetti richiedenti informazioni secondo le modalità e le scadenze concordate con la Regione;

c) realizzare tutte le attività necessarie all'aggiornamento ed all'integrazione, nell'elenco prezzi regionale, di un nuovo capitolo relativo ai noli e di un addendum metodologico relativo alla formazione di nuovi prezzi mediante analisi elementare. Inoltre si dovrà provvedere all'analisi critica delle voci d'opera relative ad interventi su edifici di pregio storico-artistico, con riferimento alle casistiche di maggior diffusione nelle aree del terremoto ed alla definizione di nuove voci d'opera e dei relativi prezzi, da individuare mediante apposito studio di mercato, riguardanti la realizzazione di edifici con struttura a setti portanti in legno;

d) svolgere attività di analisi su ripristino e miglioramento sismico per il settore industriale, in particolare analisi del-

le soluzioni tecniche adottate per la rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico anche ai fini di una divulgazione del monitoraggio degli interventi effettuati e successiva divulgazione agli ordini professionali.

## Art. 2

### Risorse necessarie allo svolgimento delle attività

1. Per l'attività di cui al punto a) dell'art. 1 si rende necessaria la piena disponibilità di tre unità, di cui due con competenze amministrative di carattere operativo e una di laureato con esperienza tecnica e amministrativa nella gestione finalizzata alla gestione, interpretazione e valutazione delle procedure, aventi attività e postazione in Regione;

2. per le attività di cui al punto b) dell'art. 1 si rende necessaria un lavoro di sviluppo ed adeguamento del software SICO e del parallelo potenziamento della struttura tecnica esistente presso Nuova Quasco, con piena e complessiva disponibilità di due unità a tempo pieno, di cui una con competenze amministrative di carattere operativo e una di personale laureato con competenze tecniche e statistiche, anche al fine di garantire opportuna e continua attività di assistenza nell'arco dell'intero orario di ufficio;

3. per le attività di cui al punto c) dell'art. 1 si rendono necessarie due unità con specifica ed alta competenza, supportate da apposita struttura tecnico-amministrativa per attuare l'integrazione operativa al prezzario esistente;

4. per le attività di cui al punto d) dell'art. 1 si rendono necessarie due unità a tempo parziale delle quali una con alta specializzazione e conoscenza sulle strutture delle costruzioni industriali, l'altra con specifiche competenze organizzative e capacità di relazione e divulgazione.

## Art. 3

### Ammontare delle competenze dovute, modalità e tempistica di pagamento

1. L'ammontare complessivo di quanto dovuto per le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 è quantificato in 250.000 euro;

2. Le modalità di liquidazione di tali attività sono così convenute:

a) 25% entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione a titolo di acconto al fine di garantire la continuità dei rapporti di lavoro già attivati per le attività urgenti di adeguamento e di integrazioni al Sistema Informativo SI.CO e l'integrazione del Prezzario regionale.

b) 45% entro il 31 gennaio 2014 dietro presentazione di rendicontazione delle attività effettivamente svolte;

c) 30% a saldo entro il 30 giugno 2014 dietro presentazione di rendicontazione delle attività effettivamente svolte.

3. Le fatture, devono essere intestate al Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012 (C.F.91352270374) e devono essere trasmesse, in originale, al Servizio "Opere e lavori pubblici legalità e sicurezza Edilizia pubblica e privata" viale Aldo Moro n.30 - 40127 Bologna.

4. Tutte le fatture devono contenere la seguente dicitura "Eventi sismici maggio 2012", non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura.

5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010

s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa attenta verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita e dell'adeguatezza e completezza delle attività sopra indicate.

6. Il pagamento è effettuato con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale appositamente accesa a favore del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 6 D.L.74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012.

## Art. 4

### Efficacia della convenzione e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha efficacia sino al 30 giugno 2014, a discrezione del Commissario Delegato, per il tramite dell'Agenzia Regionale con nota scritta di quest'ultima, e può essere prorogata in base alle esigenze amministrative e di monitoraggio interistituzionale sino al mantenimento della struttura di specifico riferimento.

2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

## Art. 5

### Controversie e Foro competente

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

2. In particolare le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

## Art. 6

### Spese di registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ex D.L. 74/2012

---

per NuovaQuasco

---

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.C., con particolare riferimento agli artt.:

- 2 (risorse necessarie allo svolgimento delle attività)
- 3 (ammontare delle competenze dovute e tempistica di pagamento)
- 4 (efficacia della convenzione e risoluzione anticipata)
- 5 (controversie e Foro competente)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 17 OTTOBRE 2013 N. 130

**Oneri per acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione relativi al periodo da luglio a settembre 2013 e ad integrazione del periodo agosto 2012 - giugno 2013 ai sensi delle ordinanze commissariali n. 17/2012, n. 52 /2012, n. 7/2013, n. 46/2013, n.70/2013, n.73/2013**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

**VISTO** l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

**VISTI** in particolare:

- l'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in Legge 24 giugno n. 71) "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", con il quale tra l'altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1 agosto 2012, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012",

con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di. Coma.C.), istituita con l'OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell'emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

**VISTA** la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell'ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l'Assessore alla "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile" della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative ed in particolare, per le richieste di autorizzazione di spesa per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alle attività di assistenza alla popolazione, ha previsto che i Comuni formulino tali richieste, utilizzando il modulo allegato n. 2 alla nota del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.COMA.C.", parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, per quanto qui rileva, si recepiscono le indicazioni di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 e si stabilisce che:

- l'Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all'azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed in particolare di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell'agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- contestualmente alla cessazione dell'attività e delle funzioni della Di.Coma.C. cessa anche l'operatività dei Centri di Coordinamento Provinciali le cui funzioni, tra cui, per quanto qui rileva, la funzione di Autorizzazione di spesa, saranno svolte dalle Province - che si dotano, anche all'interno dei centri provinciali unificati, di un'apposita struttura organizzativa di coordinamento - con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali;

- l'organismo di coordinamento istituito dalla Provincia, effettuata l'istruttoria delle richieste dei Comuni interessati di autorizzazione di spesa per interventi di assistenza alla popolazione, ne inoltra l'esito all'Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completarne l'istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;

- al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione, le richieste

di autorizzazione di spesa per l'acquisizione a tal fine di beni e servizi sono inoltrate dai Comuni interessati alle Province di riferimento entro il giorno 5 di ogni mese;

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze:

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale al fine di assicurare sino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi emergenziali e dell'attività di assistenza alla popolazione è stata programmata, una spesa aggiuntiva di euro 39.380.000,00 ad integrazione dell'iniziale programmazione di spesa di euro 17.220.000,00 di cui alla propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012 a valere sulle risorse derivanti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla L n.122/2012;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per euro 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di euro 8.500.000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 "*Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria*" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di euro 272.641,00 riguarda gli oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 7 dell'8 febbraio 2013, come modificata dall'ordinanza 11/2013, con la quale è stata programmata una spesa aggiuntiva di euro 30.736.266,74 per la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione e le attività ad essa strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013, per un totale complessivo pari ad euro 90.005.703,00, successivamente rideterminato con propria ordinanza 29/2013 (come rettificata con ordinanza 31/2013) in euro 87.231.285,00;

- n.46 del 9 aprile 2013, avente ad oggetto "Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 maggio 2013" a seguito della quale l'importo complessivo pari ad euro 87.231.285 degli oneri programmati con l'ordinanza 7/2013 (come parzialmente modificata con le ordinanze 11/2013; 29/2013; 31/2013) sino al 31 marzo 2013, viene rideeterminato in euro 85.234.886,00 sino al 31 maggio 2013, con una variazione in diminuzione, stimata complessivamente in euro 1.996.399,00;

- n. 70 del 12 giugno 2013, come modificata dall'ordinanza 73/2013, avente ad oggetto "Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 30 settembre 2013" che ridefinisce l'importo programmato sino al 31 maggio 2013 (con propria ordinanza n. 46/2013) di euro 85.234.886,00 in euro 90.276.886,60 sino al 30 settembre 2013;-

**RICHIAMATE** altresì le proprie ordinanze:

- n. 39 del 13 settembre 2012, con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 3.017.079,08 per il periodo 30 luglio-31 agosto 2012 a valere sulla spesa programmata di euro 7.200.000,00 specificata alla voce n. 1 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012;

- n. 77 del 16 novembre 2012, con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 3.021.230,59, di cui:

- euro 17.921,04 quale integrazione dell'autorizzazione di spesa per il mese di agosto 2012 ed euro 2.275.309,27 per il

mese di settembre 2012, per un totale di euro 2.293.230,31, a valere sulla spesa programmata di euro 7.200.000,00 e specificata alla voce n. 1 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012;

- euro 642.416,80 per il mese di agosto 2012 a valere sulla spesa programmata di euro 3.000.000,00 e specificata alla voce n. 2 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;

- euro 85.583,48 per i mesi di agosto e settembre 2012 a valere sulla spesa programmata di euro 8.500.000,00 e specificata alla voce n. 14 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;

- n. 1 del 15 gennaio 2013, con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 2.516.441,77, di cui:

- euro 170.318,92 quale integrazione dell'autorizzazione di spesa per il mese di agosto e settembre 2012 ed euro 2.318.292,99 per il mese di ottobre 2012 per un totale di euro 2.488.611,91, a valere sulla spesa programmata di euro 13.200.000,00 e specificata alla voce n. 1 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;

- euro 27.829,86 per spese di natura sociale e sanitaria per il mese di ottobre 2012 a valere sulla spesa programmata per gli oneri di natura sociale e sanitaria di euro 272.641,00;

- n. 48 del 17 aprile 2013 con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 1.160.834,15 relativamente al periodo di novembre-dicembre 2012, di cui:

- euro 851.092,29 a valere sulla spesa programmata di euro 13.595.000,00, specificata alla voce n. 1 "Assistenza alla popolazione-gestione campi e strutture di accoglienza" della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n.46/2013;

- euro 13.125,86 a valere sulla spesa programmata per gli oneri di natura sociale e sanitaria di euro 436.225,60, specificata alla voce n. 14 b "Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria" della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n.46/2013;

- euro 296.616,00 a valere sulla spesa programmata di euro 4.050.000,00, specificata alla voce n. 11 "Smontaggio campi e strutture, trasporti e bonifica siti dei campi" della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n.46/2013;

- n. 90 del 25 luglio 2013 con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 1.101.323,84 relativamente al periodo gennaio-giugno 2013 e ad integrazione del periodo agosto-dicembre 2012, di cui:

- euro 985.562,34 a valere sulla spesa programmata di euro 13.595.000,00, per oneri di "Assistenza alla popolazione -gestione campi e strutture di accoglienza" della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 come modificata dalla propria ordinanza n. 73/2013;

- euro 99.761,50 a valere sulla spesa programmata di euro 436.225,60 per gli oneri di natura sociale e sanitaria, specificata alla voce n. 14 b "Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria" della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 come modificata dalla propria ordinanza n. 73/2013;

- euro 16.000,00 a valere sulla spesa programmata di euro 4.220.000,00 per oneri di "Smontaggio campi e strutture, trasporti e bonifica siti dei campi" specificata alla voce n. 11 della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 come modificata dalla propria ordinanza n. 73/2013;

**PRESO ATTO** che le amministrazioni interessate hanno trasmesso alle Province di riferimento ovvero alle Province di Reggio-Emilia, Modena e Ferrara in conformità alle indicazioni

operative di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 ed alla propria ordinanza n. 17/2012, le richieste di autorizzazione degli oneri di spesa per acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione previste per il periodo da luglio a settembre 2013, nonché richieste di autorizzazione degli oneri di spesa, ad integrazione, relative al periodo agosto 2012 - giugno 2013;

**DATO ATTO** che all'esito dell'istruttoria di tali richieste espletata dalle strutture di coordinamento delle Province sopra indicate e dall'Agenzia regionale di protezione civile risulta autorizzabile con riferimento ai suddetti periodi la spesa per "assistenza alla popolazione-gestione campi e strutture di accoglienza" pari ad euro 1.019.900,46, come ripartita tra le amministrazioni locali di cui alla tabella Allegato 1 al presente atto;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare con il presente atto per il periodo da luglio a settembre 2013 e ad integrazione per il periodo agosto 2012 - giugno 2013 la somma di euro 1.019.900,46 dettagliata nell'allegato 1 al presente atto, a valere sulla spesa programmata per gli oneri di "assistenza alla popolazione - gestione campi e strutture di accoglienza" di euro 13.595.000,00, specificata alla voce n. 1 della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza n. 70/2013 come modificata dall'ordinanza n. 73/2013;

**RITENUTO**, peraltro, di imprimere la massima celerità alle procedure di spesa al fine di consentire alle amministrazioni beneficiarie di erogare rapidamente ai fornitori di beni e servizi acquisiti per assistenza alla popolazione i corrispettivi correlati;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare il direttore dell'Agenzia Regionale di protezione civile- preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a titolo di anticipazione, a favore alle amministrazioni beneficiarie il 90% delle spese rendicontate, salvo il recupero di somme non dovute, avuto riguardo sia alle spese autorizzate con la presente ordinanza sia alle spese autorizzate con le ordinanze commissariali nn 39/2012; 77/2012; 1/2013; 48/2013; 90/2013 a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 che presenta sufficiente disponibilità;

**RITENUTO** di subordinare il saldo delle spese rendicontate alla previa verifica dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile sulla documentazione a rendiconto pervenuta dalle amministrazioni beneficiarie;

**VALUTATO** opportuno fare fronte alle esigenze manifestate dai Comuni interessati di assicurare con continuità l'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

**EVIDENZIATO** che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

#### VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

#### DISPONE

1. di autorizzare la somma di euro 1.019.900,46 per il periodo da luglio a settembre 2013 e ad integrazione per il periodo agosto 2013 - giugno 2013, come dettagliata nell'Allegato 1 al presente atto e di questo parte integrante e sostanziale, a valere sulla spesa complessivamente programmata di euro 13.595.000,00, specificata alla voce n. 1 "Assistenza alla popolazione - gestione campi e strutture di accoglienza" dell'Allegato 1 alla propria ordinanza n.70/2013 come modificata dall'ordinanza n. 73/2013;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.019.900,46 di cui al precedente punto 1, autorizzata con il presente atto, trova copertura nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, nell'ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di autorizzare il direttore dell'Agenzia Regionale di protezione civile - preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a titolo di anticipazione, a favore alle amministrazioni beneficiarie il 90% delle spese rendicontate, salvo il recupero di somme non dovute, avuto riguardo sia alle spese autorizzate con la presente ordinanza sia alle spese autorizzate con le ordinanze commissariali nn 39/2012; 77/2012; 1/2013; 48/2013; 90/2013 a valere sulle risorse rivenienti dal predetto Fondo per la ricostruzione;
4. di dare atto che si provvederà al saldo delle somme autorizzate all'esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Agenzia Regionale di protezione civile sulla documentazione a rendiconto pervenuta dalle amministrazioni beneficiarie;
5. di dare atto che le somme non dovute ed eventualmente già percepite devono essere restituite dai soggetti attuatori alla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario Delegato- Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012", codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699;
6. di rinviare per la rendicontazione alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;
7. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;
8. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

Allegato 1  
 Riepilogo spese suddivise per Ente - Periodo luglio 2013 - settembre 2013 - Integrazione periodo agosto 2012 - giugno 2013

Ente	Comune	Totale
Provincia di Ferrara	BONDENO	€ 48.231,90
	SANT'AGOSTINO	€ 30.373,42
<b>Provincia di Ferrara - Totale</b>		<b>€ 78.605,32</b>
Provincia di Modena	Provincia di Modena	€ 57.404,17
	BOMPORTO	€ 1.107,92
	CAMPOSANTO	€ 13.000,00
	CARPI	€ 55.000,00
	CAVEZZO	€ 60.000,00
	CONCORDIA SULLA SECCHIA	€ 116.141,49
	FINALE EMILIA	€ 155.000,00
	MEDOLLA	€ 35.925,00
	MIRANDOLA	€ 70.000,00
	NOVI DI MODENA	€ 46.000,00
	PALAGANO	€ 113.816,09
	RAVARINO	€ 57.774,40
	SAN FELICE SUL PANARO	€ 42.555,49
	SAN POSSIDONIO	€ 52.500,00
SAN PROSPERO	€ 10.000,00	
SOLIERA	€ 50.931,77	
<b>Provincia di Modena - Totale</b>		<b>€ 937.156,33</b>
Provincia di Reggio Emilia	REGGIOLO	€ 4.138,81
<b>Provincia di Reggio Emilia - Totale</b>		<b>€ 4.138,81</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 1.019.900,46</b>

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 18 OTTOBRE 2013 N. 131

**Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013**

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122

**Visti:**

- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante *disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale* convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante *l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;*

- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;

**Viste le precedenti ordinanze commissariali:**

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E<sub>1</sub>)”* e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione*

*di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>)”* e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 60 del 27 maggio 2013 *“Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”*;

- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”*

- n. 75 del 1 luglio 2013 *“Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi.”*

**Rilevato** che il processo di presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per la presentazione delle domande ma allo stesso tempo occorre avere contezza in tempi certi delle domande che saranno presentate e dei contributi che saranno richiesti.

Tutto ciò premesso

**DISPONE**

**Art. 1**

*(Termine per interventi già iniziati ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012)*

1. Per i casi previsti dall'art. 9, commi 1 e 1bis delle ordinanze nn. 29/2012 e 51/2012 e dall'art. 9, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi, qualora non sia stato possibile depositare la domanda di contributo entro il 30 settembre 2013, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione devono inviare apposita istanza, all'interno della procedura informatica, entro il 30 novembre 2013 indicando i dati del soggetto beneficiario, le ragioni del ritardo, l'ubicazione dell'edificio, il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d'uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l'impegno a depositare la domanda di contributo all'interno del medesimo fascicolo informatico entro il 31 gennaio 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi
3. Il mancato rispetto del termine del 30 novembre 2013 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato

rispetto del termine del 31 gennaio 2014 comporta la decadenza dal contributo.

4. Il termine del 30 giugno 2013 per i pagamenti di cui all'art. 8, comma 3 bis, lett. a) e c) dell'ordinanza 29/2012 e smi e dell'art. 8, comma 4, lett. a) delle ordinanze 51/2012 e 86/2012 e smi è prorogato al 31 dicembre 2013.
5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza i termini previsti per la presentazione della documentazione decorrono dalla data di emanazione della presente ordinanza.
6. Il comma 5 dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è abrogato.

#### Art. 2

*(Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 29/2012 e smi)*

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 29/2012 e smi, stabilito con l'ordinanza n. 75/2013 nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 28 febbraio 2014.

#### Art. 3

*(Termini per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 51 e 86 del 2012 e smi)*

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi, stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita istanza, all'interno della procedura informatica, entro il 31 gennaio 2014, indicando i dati del soggetto beneficiario le ragioni del ritardo, l'ubicazione dell'edificio ed il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d'uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l'impegno a depositare la domanda di contributo all'interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi.
3. Il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo.

#### Art. 4

*(Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 57/12 e smi)*

1. Per gli interventi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e smi, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione,

di riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di ricostituzione delle scorte e dei prodotti e di delocalizzazione temporanea devono inviare, entro il 31 gennaio 2014, apposita istanza all'interno della procedura informatica, costituente una istanza preliminare alla domanda di contributo contenente i dati del soggetto beneficiario e del presentatore dell'istanza, il settore di attività dell'azienda beneficiaria, il tipo di danni per cui verrà presentata la domanda SFINGE (immobili, beni strumentali, scorte e delocalizzazioni) e il valore indicativo del danno stimato barando l'apposito intervallo di riferimento previsto nel modulo di prenotazione. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di presentazione della domanda.

2. Il termine per la presentazione della domanda di contributo, all'interno del medesimo fascicolo informatico di cui all'istanza prevista al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2014.
3. Il SII, al momento del deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza preliminare di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla istruttoria e concessione del contributo nei tempi e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 57 e smi.

#### Art. 5

*(Termini per gli interventi di cui all'ordinanza n. 60/2013)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo stabilito dall'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 60/2013 è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine di cui al precedente comma 1 riguarda anche le domande di contributo di edifici che, pur non essendo ricompresi nelle UMI perimetrate dal comune, hanno con queste relazioni strutturali che richiedono una valutazione congiunta dei tecnici progettisti.
3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 11, comma 2 dell'ordinanza n. 60/2013 è prorogato al 30 giugno 2015.

#### ART. 6

*(Termini per gli interventi dell'ordinanza n. 66/13 e smi)*

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all'ordinanza n. 66/2013, stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita istanza, all'interno della procedura informatica, entro il 31 gennaio 2014, indicando i dati dei soggetti descritti all'art. 1 dell'ord. 66/2013 (proprietari ed utilizzatori), le ragioni del ritardo, l'ubicazione dell'edificio ed il numero delle unità immobiliari ed assumendo l'impegno a depositare la domanda di contributo all'interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell'istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo.
2. Il comune, al deposito della domanda di contributo, verifica la presenza della istanza di cui al comma 1 all'interno del fascicolo informatico, prende atto dell'impegno e delle ragioni del ritardo e provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla concessione del contributo nei tempi e con le modalità

stabilite dalle ordinanze commissariali.

3. Il mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo.

Art.7

*(Termini per gli interventi  
nei comuni fuori territorio ammissibile  
di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 75/13 e smi)*

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo per

gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 75/2013, stabilito nel 31 dicembre 2013 e 30 giugno 2014 è prorogato al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 18 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

---